

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

684° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2001

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 13
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	» 29
7 <sup>a</sup> - Istruzione.....	» 55
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 70

**Commissioni riunite**

2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) .....	<i>Pag.</i> 4
7 <sup>a</sup> (Istruzione) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)	» 10

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i> 76
Elezioni e immunità parlamentari .....	» 3

**Organismi bicamerali**

RAI-TV .....	<i>Pag.</i> 85
Mafia .....	» 88
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 89
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 104

---

## **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2001

**287<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PREIONI**

*La seduta inizia alle ore 14,25.*

### *SULL'ORDINE DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE ricorda brevemente le questioni all'attenzione della Giunta ed informa che il Senato discuterà nel corso della prossima settimana le relazioni depositate dalla Giunta stessa. Quindi, apprezzate le circostanze ed in considerazione dei concomitanti impegni parlamentari, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 14,35.*

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2001

6<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4941) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n.108, recante disposizioni in materia di usura**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Proseguendo nella discussione generale, interviene il senatore RIPAMONTI a giudizio del quale l'esame del decreto-legge costituisce l'occasione per affrontare la problematica del riequilibrio di posizione tra banche e utenti, nella consapevolezza di dover contemperare interessi sostanzialmente contrapposti e molto rilevanti. Passando ad affrontare il merito del decreto, egli condivide l'ipotesi di riduzione del periodo di riferimento dei buoni poliennali del tesoro per calcolare la media ai fini dell'individuazione del tasso di sostituzione; così come condivide l'ipotesi di mantenere la differenziazione tra il tasso di sostituzione previsto per le imprese e quello per le famiglie, con un'ulteriore agevolazione per i mutui contratti per l'acquisto o la costruzione della prima casa.

Dichiara il proprio assenso anche alla specificazione che l'eventuale rinegoziazione dei mutui debba avvenire senza ulteriori oneri a carico dei mutuatari. Da ultimo, ritiene fondamentale prevedere che il tasso di sostit-

tuzione stabilito con il decreto-legge valga anche per le rate in scadenza a dicembre 2000.

Sotto il profilo giuridico, pur prendendo atto delle autorevoli prese di posizione emerse nel corso del dibattito, egli sottolinea il valore della sentenza della Corte di Cassazione e la esigenza di tenere in debita considerazione la tutela della posizione dei mutuatari. Al riguardo, propone di applicare anche all'ultima rata del 2000 il tasso di sostituzione, come una sorta di salvaguardia del principio della restituzione ai mutuatari di quanto le banche avrebbero indebitamente percepito per l'applicazione di un tasso di interesse divenuto poi usurario.

A quanti argomentano la inopportunità dell'emanazione del decreto e della conseguente definizione per legge di un elemento che andrebbe lasciato alla libera contrattazione delle parti, fa presente che il comportamento delle banche dopo la data di entrata in vigore della legge sull'usura fa emergere chiaramente l'assenza di concorrenza e la mancanza di condizioni effettive di libero mercato. D'altro canto, ormai appare chiaro che proprio l'assenza di condizioni effettive di concorrenza nel settore del credito e del risparmio costituisce il problema di fondo. Occorre definire regole per garantire trasparenza nel rapporto tra banche ed utenti eliminando al contempo i vincoli che oggi esistono alla rinegoziazione o alla estinzione di mutui, in particolare le pesanti clausole che impediscono, di fatto, la rinegoziazione.

A giudizio del senatore ALBERTINI, la necessità di un intervento di urgenza da parte del Governo trova fondamento nella eccezionalità, per tempi e dimensioni, della riduzione dei tassi di interesse negli anni 1998-1999. Formula inoltre un giudizio positivo sulla previsione del comma 1, che consente di dare certezza ad una questione essenziale, quale quella della individuazione del momento in cui si consuma il reato di usura. Diversamente, si sarebbe rischiate una continua modificazione dei tassi di interesse, con la sostanziale scomparsa del contratto di mutuo a tasso fisso.

Per ciò che concerne le modifiche al decreto, condivide l'ipotesi di introdurre un tasso di sostituzione fisso, costruito sulla media degli interessi percepiti sui buoni poliennali del Tesoro degli ultimi 15 anni, in modo da raggiungere un tasso di sostituzione del 9,96 per cento, che appare molto più congruo ed equo rispetto a quello previsto nel decreto-legge. Tale tasso di sostituzione andrebbe poi ridotto per i mutui erogati per l'acquisto e la costruzione della prima casa. Una ulteriore modifica di rilievo è l'eventuale innalzamento del differenziale percentuale tra tasso di sostituzione applicato alle famiglie e quello applicato alle imprese.

Nella prospettiva di tener conto adeguatamente delle esigenze dei mutuatari, egli condivide l'ipotesi di applicare il tasso di sostituzione anche alla rata in scadenza nel 2000. Da ultimo, suggerisce di stabilire una notevole riduzione delle penali previste in caso di estinzione anticipata del mutuo, in analogia con quanto stabilito per l'estinzione del credito al consumo.

In generale, a quanti sostengono che le modifiche al decreto comportano ulteriori oneri finanziari a carico del sistema bancario, ricorda i numerosi provvedimenti varati negli ultimi anni a sostegno della ristrutturazione del sistema bancario, ovvero per i servizi prestati tra aziende dello stesso gruppo (IVA infragruppo) e, soprattutto, la notevole riduzione del prelievo tributario per il settore bancario, dopo l'introduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il senatore MONTAGNA sottolinea il paradosso di dover intervenire nel delicato settore del mercato creditizio in conseguenza del felice esito di una brillante azione di risanamento dei conti pubblici che ha comportato la forte discesa dei tassi di interesse. Per comprendere la natura del decreto-legge, invece, occorre risalire alle carenze e alle omissioni della legge sull'usura, che non sembra aver tenuto conto di una serie di fattispecie che sono di ordinaria amministrazione nel settore del credito e dei mercati finanziari. A suo avviso, infatti, la decisione della Corte di Cassazione non poteva che essere tale, date le norme contenute nella legge n. 108 del 1996.

Analizzando la natura e il carattere del contratto di mutuo a tasso fisso, ne sottolinea l'analogia rispetto a tutti i contratti a termine, il cui fulcro è costituito da una sostanziale scommessa sull'andamento dei tassi di interesse; si tratta di una libera scelta del mutuatario che potrebbe, alternativamente, essere favorito o sfavorito dall'andamento dei tassi. Inoltre i mutui fondiari sono costruiti su periodi medio-lunghi all'interno dei quali è assolutamente normale il verificarsi di oscillazioni notevoli dei tassi stessi. Di tutto ciò invece non sembra aver tenuto conto il legislatore nell'elaborare la citata legge n. 108. Ciò considerato, appare ineccepibile la previsione del comma 1, al fine di preservare l'esistenza dei mutui a tasso fisso.

Passando ad esaminare le eventuali proposte di modifica del decreto egli condivide sia l'ipotesi di distinzione tra imprese e persone fisiche, così come l'altra di un'ulteriore riduzione del tasso di sostituzione a favore di coloro che hanno contratto mutui per l'acquisto della prima casa. Per quanto riguarda invece l'estinzione anticipata e gli oneri a carico dei mutuatari, concorda con le sollecitazioni a rendere meno onerose le condizioni di estinzione, ma sottolinea il problema del costo della provvista pagato dalle banche.

Infine, si sofferma sulla proposta di anticipare all'ultima rata del 2000 l'applicazione del tasso di sostituzione.

Interviene la senatrice SILIQUINI, la quale sottolinea il più disteso clima politico nel quale si svolge la discussione sul decreto-legge, rispetto all'analogo dibattito compiuto in sede di esame del disegno di legge finanziaria; giustamente, in quell'occasione il Gruppo di Alleanza Nazionale si era opposto ad un intervento legislativo, ed ella nota come il Governo, dopo l'emanazione del decreto-legge, sembra essersi convinto della necessità di apportarvi rilevanti modifiche. Non sembra inutile ricordare che le

modifiche prospettate vanno proprio nel senso di rendere meno favorevole nei confronti del sistema bancario un provvedimento che aveva invece sollevato non poche polemiche ed insoddisfazione sul fronte degli interessi dei mutuatari.

Poiché da più parti si è sostenuto che la questione dei mutui a tasso usurario è emersa per una sostanziale lacunosità della legge n. 108 del 1996, per quella parte che ha ommesso di prevedere una norma transitoria per i contratti già in essere alla data di entrata in vigore, l'oratrice, ricordato di essere stata relattrice alla Commissione giustizia per la legge sull'usura, ripercorre le condizioni e le modalità in cui fu dibattuta tale iniziativa legislativa. In particolare, ricorda che la preoccupazione maggiore del legislatore nel predisporre la norma antiusura era stata quella di consegnare alla magistratura una previsione normativa in grado di definire gli elementi probatori per individuare con maggiore efficacia il reato di usura. In special modo, proprio in riferimento al momento in cui si consuma il reato, la legge prevedeva che la prescrizione decorresse dalla data in cui era stato pagato per l'ultima volta l'interesse sul prestito ricevuto.

Certamente rimaneva alla capacità di previsione economica della Commissione la possibilità che nell'arco di un anno solo pochi istituti di credito avrebbero applicato la legge rinegoziando i contratti in essere.

Rispetto ad una condizione certamente prevedibile di drastica riduzione dei tassi di interesse, l'emanazione di un provvedimento di urgenza da parte del Governo appare sicuramente eccessiva. Nel merito, la scelta di una disposizione di interpretazione autentica solleva non poche perplessità, ed, in particolare, dubbi sulla legittimità costituzionale di una previsione che contrasta apertamente con le decisioni della suprema Corte.

A quanti hanno criticato la definizione per legge del tasso-soglia di usura, l'oratrice rammenta che uno degli obiettivi della legge era la massima trasparenza nei rapporti tra clienti e banche, oltre che, naturalmente, la fissazione di un parametro che consentisse alla magistratura di contrastare più efficacemente la criminalità economica. Al di là di tale considerazione, il pregio del tasso-soglia sta nel fatto che esso trae origine da una rilevazione trimestrale dell'andamento dei tassi di interesse, nasce cioè dal mercato e non è imposto dal mercato. D'altro canto, rispetto alle previsioni della legge n. 108, emerge chiaramente la responsabilità di quelle banche che non hanno proposto ai clienti la rinegoziazione, mentre appariva chiaro che la legge sull'usura avrebbe dovuto condurre a tale decisione. Ricorda poi che l'individuazione del momento in cui si consuma il reato, determinato nel momento in cui vengono pagati gli interessi, rispondeva appunto ad una logica di irrobustire gli strumenti per combattere l'usura, soprattutto con un indirizzo sanzionatorio, costruito sia sul fronte penalistico che su quello civilistico, al fine di tutelare coloro che erano stati costretti a ricorrere agli usurai.

Passando ad esaminare più specificamente i contenuti del decreto-legge, sottolinea che i mutuatari, dopo la discesa repentina dei tassi di interesse, hanno subito un danno rispetto alla mancata rinegoziazione dei mutui in essere da parte delle banche, ragion per cui il decreto-legge ap-

pare ancora troppo orientato a favore del sistema bancario. Si dichiara inoltre perplessa circa la immodificabilità del comma 1, come da più parti sostenuto. Non è poi convinta della prospettata necessità di modificare l'attuale previsione dell'articolo 1815 del codice civile.

Per quanto riguarda la determinazione del livello del tasso di sostituzione previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 1, dalle indicazioni emerse in sede informale sembra che la maggioranza sia orientata a fissarlo nella misura del 9,96 per cento. A suo avviso tale problematica deve essere affrontata muovendo dalla consapevolezza che vi è una categoria di cittadini che ha indubbiamente subito un danno e che, attraverso l'intervento legislativo in discussione, deve poter beneficiare di una adeguata compensazione. A questo proposito, per ciò che concerne specificamente i mutui contratti dalle famiglie e quelli per l'acquisto della prima casa, considera necessario e auspicabile che il predetto tasso di sostituzione si attesti su livello inferiore di almeno due punti percentuali rispetto alla misura del 9,96 per cento.

Altro profilo su cui sarà necessaria un'attenta riflessione e l'adozione di iniziative concrete è, infine, quello relativo alla previsione della possibilità di estinzione anticipata dei mutui e di rinegoziazione dei medesimi alle condizioni meno onerose possibili.

Il senatore PASTORE rileva come il decreto legge in conversione suscita rilevanti perplessità di carattere giuridico dando luogo ad un caso di vero e proprio abuso dello strumento dell'interpretazione autentica. Alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia non si possono infatti non nutrire seri dubbi sulla legittimità del provvedimento d'urgenza in esame, mentre sotto un diverso profilo va evidenziato come la scelta effettuata con il comma 1 dell'articolo 1 si risolva in un significativo depotenziamento del disposto dell'articolo 644 del codice penale, dovendosi invece forse pervenire a conclusioni diverse per quanto riguarda la portata del decreto con riferimento all'articolo 1815 del codice civile nel quale si fa specifico riferimento agli interessi convenuti. Pertanto dalle considerazioni che precedono deriva che la prima preoccupazione di cui tener conto dovrebbe essere quella di un intervento sul comma 1 diretto ad evitare il rischio di una declaratoria di illegittimità costituzionale.

Più in generale non ci si può poi chiedere quale sia, sotto il profilo giuridico, la giustificazione di un'iniziativa legislativa come quella in discussione, rispetto alla quale ritiene comunque indispensabile una impostazione profondamente diversa, volta soprattutto a valorizzare il ruolo dell'autonomia contrattuale e a favorire la rinegoziazione dei mutui in maniera celere e senza oneri.

Auspica infine una attenta riflessione sulle problematiche sottese al comma 4, dovendosi riconoscere senz'altro l'esigenza di una normativa *ad hoc* per i finanziamenti e i prestiti cui fa riferimento tale disposizione.

Il senatore ROSSI prende, infine, la parola esprimendo condivisione rispetto alle problematiche evidenziate dalle associazioni dei consumatori

e, in particolare, rilevando l'esigenza di procedere al rimborso degli interessi illegittimamente versati oltre che alla rinegoziazione dei mutui a un tasso inferiore a quello iniziale. Ritiene inoltre che siano assolutamente impraticabili interventi etero-normativi che incidono sui contratti in essere e quindi sulla autonomia delle parti.

Per quanto riguarda il futuro, occorre inserire nei contratti di mutuo una clausola di estinzione anticipata, diversa da quella attualmente in uso che ricomprende nella somma dovuta tanto gli interessi quanto il capitale – ciò che la rende del tutto impraticabile – ricorrendo invece ad un sistema differente, simile a quello utilizzato per i prestiti obbligazionari e che consenta di rimborsare il capitale ed una minima penale. Un intervento in tal senso agevolerebbe senza dubbio la capacità dei contraenti deboli di ottenere la predisposizione di un contratto equo.

Conclude dichiarando che il Gruppo Lega Forza Nord Padania esprimerà la propria posizione solo alla fine dell'esame delle proposte emendative che saranno presentate.

Il presidente GUERZONI rinvia quindi il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 16.*

## COMMISSIONI 7<sup>a</sup> E 13<sup>a</sup> RIUNITE

**7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,  
spettacolo e sport)**

**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2001

**3<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente della 7<sup>a</sup> Commissione*  
**BISCARDI**

*Interviene il ministro dei lavori pubblici Nesi.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4851) Deputati DE BIASIO CALIMANI ed altri. – Restauro Italia: programmazione pluriennale degli interventi per la tutela e lo sviluppo di itinerari e aree di rilevanza storico-culturale e ambientale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta dell'11 gennaio 2001.

Nel dibattito interviene il senatore BRIGNONE, il quale osserva preliminarmente come il provvedimento in esame si ponga in linea di continuità con la legge 7 agosto 1997, n. 270, sugli interventi per i percorsi giubilari fuori dal Lazio, che – avendo mancato di soddisfare le vaste aspettative determinate – ha creato un diffuso malcontento. Né poteva essere diversamente: l'approfondito dibattito tenutosi in Parlamento in ordine alla individuazione dei migliori criteri per l'assegnazione delle risorse ha rappresentato infatti un esercizio retorico, atteso che è legittima la sensazione che gli interventi fossero precedentemente determinati.

Di fronte al nuovo provvedimento, si pone pertanto analogo interrogativo sulla possibilità che gli interventi da finanziare siano anche in questo caso già predeterminati e che la discussione sui criteri sia un'inutile perdita di tempo.

Del resto, l'esiguità dei fondi a disposizione induce a ritenere che anche questa volta non sarà possibile soddisfare tutte le aspettative: delle 7.000 domande presentate per gli interventi giubilari fuori del Lazio ne furono accolte infatti solo 1.200; ne restano pertanto 5.800 già istruite, cui se ne aggiungeranno certamente molte altre. Si rischia pertanto una assegnazione di fondi molto diluita, del tutto inadeguata alle esigenze, come già registrato in occasione della distribuzione della quota di competenza statale dell'8 per mille dell'IRPEF. Anche in quel caso, infatti, oltre 500 domande già istruite e sulle quali era stato espresso parere favorevole dalle amministrazioni competenti non furono accolte, senza che il Governo ne abbia mai reso noto il motivo.

Egli si interroga poi sui reali obiettivi degli interventi previsti dal provvedimento: il comma 1 dell'articolo 1 prevede infatti che essi siano volti fra l'altro ad incentivare lo sviluppo socio-economico attraverso attività turistiche e culturali; la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 individua poi, fra i settori di intervento, la realizzazione o il miglioramento della ricettività a medio e basso costo funzionale; il comma 2 dell'articolo 3 prefigura infine interventi di adeguamento dei sistemi di sicurezza alla normativa antincendi, alla normativa antisismica, nonché alle disposizioni del decreto legislativo n. 626 del 1994. Tale ultima finalità rischia tuttavia di assorbire tutte le risorse, atteso che appare del tutto improduttivo restaurare un bene culturale senza renderlo fruibile al pubblico nel rispetto delle norme di sicurezza.

Egli si dichiara pertanto favorevole in linea di massima ad un ulteriore impegno di spesa a favore dei beni culturali, ma teme che il provvedimento in esame – nel tentativo di sopperire all'insufficienza del precedente provvedimento sui percorsi giubilari – finisca per determinare ulteriore malcontento. In tal senso, lamenta ad esempio la mancata responsabilizzazione degli enti locali negli interventi di gestione e restauro, nonché la costituzione di una commissione nazionale di stampo centralista che priva le regioni della competenza ad individuare le priorità di intervento.

Il senatore RESCAGLIO dichiara che le vicende dei percorsi giubilari giustificano una certa tiepidezza di giudizio nei confronti dell'operato regionale, anche alla luce dell'approvazione di otto progetti per la città di Pavia a fronte del diniego di finanziamento ai progetti per la città di Cremona. Il disegno di legge, invece, recupera un'idea di sintonia tra ambiente e territorio che rimonta al *De architectura* di Vitruvio: si tratta del recupero del bene artistico nel contesto che lo circonda. Il valore storico-artistico rientra infatti appieno nelle finalità del testo, dove sono identificati precisi settori di intervento: gli immobili storici, gli antichi tracciati e le aree di valorizzazione turistica. Tutto ciò dimostra una viva attenzione del legislatore per l'ambiente culturale che ci circonda: esso merita la massima attenzione di tutti gli organi dello Stato anche mediante la giusta valorizzazione del ruolo del Ministero dei lavori pubblici.

Il senatore ASCIUTTI riconosce che il provvedimento ha intenti condivisibili. Manifesta tuttavia scetticismo, come il Gruppo Forza Italia ha avuto modo di evidenziare nel corso del dibattito presso la Camera dei deputati, sull'entità del finanziamento, che rischia di innescare una rincorsa da parte dei parlamentari ad assicurare stanziamenti al proprio collegio elettorale, indipendentemente dall'effettivo valore degli interventi. A ciò potrebbe ovviare la predisposizione, da parte del Governo, di un preciso elenco di priorità dei beni culturali nazionali da conservare, che garantirebbe fra l'altro certezza di finanziamento. Prende tuttavia atto con rammarico che, anche questa volta, il Governo non ha colto il suggerimento in tal senso più volte avanzato dall'opposizione.

Segnala poi il rischio che il concorso di più Ministeri nella gestione degli interventi possa determinarne la paralisi: auspica pertanto una distinzione fra gli interventi di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e quelli di competenza dei Lavori pubblici.

Il senatore BERGONZI esprime l'auspicio che il Parlamento possa approvare definitivamente il provvedimento – di cui ricorda l'origine parlamentare, ampiamente trasversale – prima della fine della legislatura, onde non vanificare stanziamenti di significativa rilevanza.

L'approvazione di tale provvedimento, unitamente a quella del disegno di legge recante rifinanziamenti in campo ambientale, già licenziato dal Senato ed ora all'esame della Camera (atto Senato n. 3833, ora atto Camera n. 7280), rappresenterebbe infatti il degno coronamento della proficua legislatura che volge al termine.

Il presidente BISCARDI illustra quindi una proposta di calendario per i lavori della settimana prossima. Segue un breve dibattito in esito al quale le Commissioni riunite deliberano di tornare a riunirsi mercoledì prossimo, 24 gennaio, alle ore 9 per concludere la discussione generale; alle ore 14,15 dello stesso giorno e – ove necessario – giovedì 25 gennaio, alle ore 14,30, avranno luogo le repliche dei relatori e dei rappresentanti del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2001

**621<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Franceschini.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 838 E CONNESSI SUL VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO*

Il senatore PASTORE ritiene opportuno l'intervento dei Ministri dell'interno e degli affari esteri per chiarire la natura e l'entità dei problemi che si porranno nella prima applicazione della disciplina in titolo.

Il senatore MAGNALBÒ concorda con questa proposta, a condizione che i chiarimenti forniti siano funzionali ad un'accelerazione dell'esame del provvedimento.

La senatrice PASQUALI propone quindi che si preveda una apposita seduta martedì mattina, qualora vi sia la disponibilità dei Ministri.

Il presidente VILLONE fornisce assicurazioni al riguardo.

La Commissione conviene quindi con la proposta avanzata dal senatore Pastore.

*IN SEDE REFERENTE*

**(4860) Deputato CERULLI IRELLI – Norme generali sull'attività amministrativa,**  
approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PELLEGRINO rileva che dai contributi acquisiti dalla Commissione risultano proposte di modifica al provvedimento in titolo largamente convergenti. Vi è tuttavia una questione controversa che riguarda le conseguenze derivanti dall'ampliamento dell'area nella quale le amministrazioni pubbliche agiscono secondo le norme del diritto privato. Secondo alcuni da ciò consegue una riduzione della tutela delle posizioni soggettive dei privati verso la pubblica amministrazione, secondo altri, invece, non vi sarebbe una simile riduzione poiché anche nell'uso di strumenti privatistici le amministrazioni pubbliche dovrebbero attenersi ai principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità. Personalmente, dichiara di condividere quest'ultima interpretazione che potrebbe essere tradotta in opportune proposte emendative. Chiede tuttavia se su questa linea interpretativa vi sia un sufficiente consenso della Commissione trattandosi di scelte delicate e, a suo avviso, politicamente rilevanti.

Secondo il presidente VILLONE le disposizioni cui ha fatto riferimento il relatore non pongono in questione solo l'ampiezza della tutela delle posizioni giuridiche dei cittadini, ma anche la natura ed il ruolo stesso della pubblica amministrazione. Più in particolare, occorre valutare quali siano le implicazioni della normativa contenuta nel provvedimento in esame con riferimento all'estensione stessa dei poteri autoritativi delle amministrazioni pubbliche.

Il senatore MAGNALBÒ, condividendo il rilievo delle questioni sollevate, ritiene che esse debbano essere oggetto di una approfondita riflessione.

Condividono questa osservazione il presidente VILLONE ed il relatore PELLEGRINO il quale propone, conseguentemente, di differire il termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione conviene quindi di differire a martedì 30 gennaio il termine per la presentazione degli emendamenti.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore Lino DIANA chiede che venga iscritto all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 4432, di cui è primo firmatario, concernente alcuni casi di sospensione dalle cariche di consigliere comunale e provinciale.

Il sottosegretario FRANCESCHINI ricorda che la materia oggetto di questa iniziativa è all'esame della I Commissione permanente della Camera dei deputati nell'ambito della trattazione dei provvedimenti relativi alla rieleggibilità alla carica di sindaco.

Il presidente VILLONE, in questa fase finale della legislatura, propone invece di iniziare l'esame, sin dalla prossima settimana, del disegno di legge sulla regolamentazione delle affissioni elettorali (A.S. 1222), di cui il senatore Lino Diana è il primo firmatario.

La Commissione conviene.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(4941) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di usura**

(Parere alle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente VILLONE osserva che il provvedimento in titolo pone una serie complessa di questioni. In particolare, per quanto riguarda le competenze della Commissione, si pone il problema dei limiti posti all'uso dello strumento dell'interpretazione autentica. In proposito ricorda la rigorosa giurisprudenza della Corte costituzionale che sembra escludere, nella sua evoluzione più recente, l'uso di tale strumento in presenza di consolidati indirizzi giurisprudenziali.

Il relatore BESOSTRI, a questo proposito, rileva che la giurisprudenza della Corte Costituzionale sul tema non è così netta. Anche in presenza di un indirizzo giurisprudenziale omogeneo il legislatore può precisare il significato di disposizioni legislative quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario.

Il presidente VILLONE ritiene comunque che il parere della Commissione debba richiamare l'attenzione della Commissione di merito sui limiti posti all'uso dello strumento dell'interpretazione autentica segnalati dalla giurisprudenza costituzionale.

Il relatore BESOSTRI concorda con questa notazione e ricorda che nella proposta di parere da lui illustrata si fa un puntuale riferimento alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, ed in particolare alla sentenza n. 525 del 2000.

Il presidente VILLONE osserva che questa sentenza è in effetti il punto d'arrivo di una complessa giurisprudenza costituzionale i cui principi ispiratori vanno richiamati nel parere che, invece, non dovrebbe, a suo avviso, entrare nel merito delle questioni poste dal provvedimento in titolo.

Secondo il relatore BESOSTRI è altresì opportuno che il parere della Commissione faccia riferimento alle diverse finalità per le quali il mutuo è stato contratto nonché, a suo avviso, alla qualità del soggetto destinatario del mutuo, potendosi ricavare, da una serie di disposizioni costituzionali, principi che giustificano trattamenti differenziati.

Il senatore PELLEGRINO ritiene che il parere dovrebbe chiarire che la disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto in titolo non si debba intendere come una norma interpretativa. Le questioni che hanno motivato l'adozione del provvedimento dovrebbero, a suo avviso, essere regolate da un'apposita disciplina retroattiva.

Il presidente VILLONE conviene sull'opportunità di segnalare alla Commissione di merito la natura problematica del ricorso allo strumento dell'interpretazione autentica.

Il senatore MAGNALBÒ ritiene opportuno prefigurare una disciplina differenziata secondo la natura del soggetto mutuante.

Il presidente VILLONE, in conclusione, osserva che il parere dovrebbe limitarsi a richiamare i principi enunciati, in tema di interpretazione autentica, dalla sentenza n. 525/2000 della Corte Costituzionale, nonché segnalare l'opportunità di differenziare la disciplina in relazione alle finalità per le quali il mutuo è stato contratto ed ai soggetti mutuatari e mutuant.

Il relatore BESOSTRI riformula conseguentemente la sua proposta di parere nei seguenti termini:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole osservando che, nel disciplinare la materia, ci si deve comunque attenere ai principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 525/2000 e che, ai sensi degli articoli 3, 44, 45 e 47 della Costituzione, è possibile differenziare la disciplina in relazione alle finalità per le quali il mutuo è stato contratto ed ai soggetti mutuatari e mutuant.»

Questa proposta, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è quindi approvata dalla Commissione.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(3236) Norme in materia di conflitti di interesse**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri

**(236) PASSIGLI ed altri - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo**

**(4465) CÒ ed altri – Norme in materia di conflitti di interesse**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

La senatrice PASQUALI illustra i subemendamenti da lei sottoscritti insieme al senatore Magnalbò e riferiti agli emendamenti della relatrice al disegno di legge n. 3236. Essi si riferiscono agli emendamenti sostitutivi concernenti gli articoli 5 e seguenti del disegno di legge, in quanto gli altri emendamenti, riferiti ai primi quattro articoli, non alterano a suo avviso l'impianto trasmesso dalla Camera dei deputati, la cui impostazione è condivisa dalla sua parte politica. Viceversa, alcune parti degli emendamenti elaborati dalla relatrice circa gli articoli 5 e seguenti contengono disposizioni non conformi, a suo avviso, alle tradizioni giuridiche consolidate e comportano soprattutto irragionevoli misure sanzionatorie, non proporzionate ai casi disciplinati. Nel dare atto alla relatrice di aver compiuto un lavoro seriamente impegnato e assistito da sicura preparazione culturale, illustra quindi i subemendamenti 5.500 (nuovo testo)/2, 5.500 (nuovo testo)/3, 5.500 (nuovo testo)/4, intesi a confermare il testo della Camera dei deputati, con particolare riguardo alle misure sanzionatorie. Quanto all'emendamento sostitutivo dell'articolo 6 (6.500), i subemendamenti da lei sottoscritti seguono la stessa impostazione di quelli già illustrati, mentre il subemendamento 6.500/4, così come altri subemendamenti soppressivi, intende escludere ogni competenza della Consob in materia, giacché tale competenza non appare funzionale all'impianto della disciplina e risulta anche inopportuna, data la qualità personale dell'attuale Presidente dell'organo, che a suo tempo è stato avversario elettorale diretto dell'attuale *leader* dell'opposizione. Il subemendamento 7.500/2 intende elevare dal 2 al 5 per cento il limite della partecipazione residua ammessa, in una misura senz'altro più equilibrata; il 7.500/3 elimina l'ingiustificata presunzione di simulazione proposta dalla relatrice, che non è ragionevole né funzionale allo scopo della normativa; il 7.500/4, così come anche altri subemendamenti, intende assicurare la necessaria gradualità nell'accertamento delle sanzioni e nella conseguente comminazione delle sanzioni, che, se fossero contestuali, come propone invece la relatrice, non potrebbero dare adito ad alcuna forma di difesa, né di contraddittorio; il 7.500/6 esclude una sanzione non giustificata come quella della revoca degli atti di autorizzazione e di assenso per l'esercizio di attività economiche. Si sofferma, quindi, sul subemendamento 9.500/2, che prevede una sanzione più equa ed equilibrata per il gestore, al quale non si potrebbe far carico di una sanzione commisurata al valore del patrimonio. Il subemendamento 13.500/2, infine, è rivolto ad assicurare le necessarie garanzie giurisdizionali nei confronti di provvedimenti sanzionatori dell'Autorità garante: in proposito illustra un testo riformulato, diretto ad escludere ogni limitazione impropria al sindacato giurisdizionale della Corte di cassazione (13.500/2 nuovo testo).

Il presidente VILLONE dichiara conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti e dei relativi subemendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3236****Art. 5.****5.500 (nuovo testo)/2**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sopprimere il comma 3.*

---

**5.500 (nuovo testo)/3**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sopprimere il comma 4.*

---

**5.500 (nuovo testo)/4**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*All'emendamento 5.500 (nuovo testo), sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma secondo sia in caso di mancata alienazione che di mancato trasferimento a gestore, ovvero in caso di alienazione accertatamente simulata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con propria deliberazione, dichiara che sussiste la condizione di incompatibilità. La deliberazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'adozione della determinazione di loro competenza. I Presidenti delle Camere rimettono la questione alle rispettive Assemblee».

---

**5.500** (nuovo testo)

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (*Criteri di esercizio delle attività economiche non aventi carattere di rilevanza*). – 1. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare attività imprenditoriali private.

2. Entro 45 giorni dall'assunzione della carica, i titolari delle cariche di Governo devono adottare le misure necessarie ad assicurare che le attività economiche di cui hanno la titolarità o il controllo ai sensi dell'articolo 4 comma 1, siano esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato.

3. Qualora le attività economiche risultino rilevanti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

4. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al comma 2, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato applica al titolare della carica di Governo una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento del valore dell'attività determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *a*), sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'inottemperanza riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore.»

---

**Art. 6.****6.500/2**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*All'emendamento 6.500, al comma 4, sopprimere il secondo periodo.***6.500/3**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*All'emendamento 6.500, al comma 4, sopprimere il terzo periodo.*

---

**6.500/4**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*All'emendamento 6.500, al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «e alla Consob».*

---

**6.500**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - (*Competenze dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato*). – 1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, il controllo e l'adozione delle misure conseguenti sono di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla legge stessa, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla presente legge, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dalla normativa vigente.

3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici nonché, ove necessario, di esperti altamente qualificati, che non abbiano o non abbiano avuto rapporti contrattuali a contenuto patrimoniale con l'interessato ovvero non abbiano o non abbiano ricevuto incarichi di collaborazione o consulenza da parte dell'interessato medesimo. L'applicazione del presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

4. Quando l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati ai sensi dell'articolo 4, ne informa immediatamente l'interessato. Nel caso in cui l'accertamento dia luogo alla verifica delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, si applicano gli articoli 7 e seguenti. In ogni altro caso, l'accertamento di cespiti e attività economiche non dichiarate comporta l'applicazione da parte dell'Autorità di una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 50 per cento del valore dei cespiti e delle attività economiche non dichiarate. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'accertamento riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della

concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato dà comunicazione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Consob delle situazioni accertate ai sensi del comma 4.»

---

**Art. 7.**

**7.500/2**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*All'emendamento 7.500, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «due per cento» con le seguenti: «cinque per cento».*

---

**7.500/3**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*All'emendamento 7.500, al comma 1, sopprimere il quarto periodo.*

---

**7.500/4**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*All'emendamento 7.500, sopprimere il comma 3.*

---

**7.500/5**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*All'emendamento 7.500, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «incompatibilità» alla fine.*

---

**7.500/6**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*All'emendamento 7.500, al comma 3, sopprimere il terzo e l'ultimo periodo.*

---

**7.500/7**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*All'emendamento 7.500, nel comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e alla Consob».*

---

**7.500/8**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*All'emendamento 7.500, al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «con il Presidente della Consob e»*

---

**7.500**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 7. - (Alienazione o trasferimento delle attività economiche). – 1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 4, comma 2, entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 4, comma 3, l'interessato provvede all'alienazione delle attività economiche o delle partecipazioni che consentono di esercitare il controllo sulle stesse, ovvero al trasferimento di dette attività o partecipazioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 8. È ammessa l'alienazione parziale delle partecipazioni, purchè l'interessato mantenga una partecipazione residua inferiore al due per cento del capitale sociale. L'interessato informa l'Autorità garante in ordine alle condizioni di alienazione, al fine di consentire a questa di accertare che l'alienazione non sia simulata. Si presume simulata l'alienazione compiuta a favore del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il quarto grado ovvero di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Quando la situazione di controllo non consegua alle ipotesi previste dall'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile l'interessato provvede, entro il termine indicato nel comma 1, a far cessare i

vincoli o rapporti che determinano il controllo, secondo le modalità da concordarsi di volta in volta con l'Autorità garante.

3. Se l'interessato non provvede all'alienazione o al trasferimento ovvero a far cessare i rapporti o i vincoli indicati nel comma 2 entro il termine previsto dal comma 1 nonché in caso di alienazione simulata, l'Autorità garante dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità e contestualmente applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50 per cento del valore delle attività economiche dell'interessato, qualificate come rilevanti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se l'inottemperanza riguarda un'attività imprenditoriale soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, previo accertamento di inottemperanza da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'autorità di garanzia o di regolazione del settore. La deliberazione dell'Autorità garante è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla Consob.

4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 3, con determinazione adottata d'intesa con il Presidente della Consob e con il Presidente dell'Autorità di regolazione del settore individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce l'atto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti dell'atto di trasferimento non adottato dal titolare del patrimonio».

---

## Art. 8.

### 8.500/5

PASQUALI, MAGNALBÒ

*All'emendamento 8.500, al comma 1, primo periodo sopprimere le seguenti parole: «dal Presidente della Consob e»*

---

**8.500**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 8. - (*Gestione fiduciaria*). – 1. Il trasferimento delle partecipazioni di controllo ha luogo mediante la conclusione di un contratto di gestione con un soggetto autorizzato alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto di terzi, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato gestore e scelto con determinazione adottata d'intesa dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dal Presidente della Consob e dal Presidente dell'autorità di regolazione del settore. Non possono essere scelti i soggetti:

a) che nel quinquennio precedente abbiano fornito servizi bancari, finanziari o d'investimento all'interessato o che gli forniscano tali servizi al tempo della scelta;

b) che nel biennio precedente siano stati legati all'interessato da relazioni commerciali che possano pregiudicarne l'indipendenza o che gli siano legati da tali relazioni al tempo della scelta;

c) che siano legati all'interessato o a imprese da questi controllate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 ovvero che siano stati legati a questi soggetti da tali rapporti nel quinquennio precedente;

d) che abbiano partecipato nel biennio precedente al capitale di società controllate dall'interessato in misura superiore all'uno per cento ovvero vi partecipino in tale misura;

e) nei quali o nelle società che controllano i quali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, l'interessato detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore all'uno per cento del capitale.

2. Al patrimonio affidato al gestore si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, l'interessato riacquista di diritto la titolarità del patrimonio.

3. I contratti di trasferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante definisce il contenuto del contratto di gestione e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Con l'adesione del gestore, il contratto acquista efficacia nei confronti dell'interessato.

4. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di trasferimento, il valore economico complessivo del patrimonio trasferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

5. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse del patrimonio amministrato, e può a tali fini disporre in tutto o in parte dei beni che lo compongono. Il gestore non può comunicare all'interessato, anche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti né consultarlo in ordine alla gestione.

6. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, avendo diritto a ricevere ogni semestre, su richiesta, il reddito derivante dalla gestione del loro patrimonio.

7. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall'interessato durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 11.

8. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all'interessato il conto della gestione.

9. Quando l'interessato sia il titolare esclusivo di un'attività economica, il trasferimento al gestore ha luogo mediante la conclusione di un contratto con un dottore commercialista iscritto all'albo dei ragionieri e dottori commercialisti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti. Non si applica l'articolo 2560, primo comma, del codice civile».

---

## Art. 9.

### 9.500/2

PASQUALI, MAGNALBÒ

*All'emendamento 9.500, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e con la multa pari all'uno per cento del patrimonio amministrato» con le seguenti: «e con la multa da lire 20 milioni a lire 600 milioni».*

### 9.500/3

PASQUALI, MAGNALBÒ

*All'emendamento 9.500, al comma 3, sostituire le parole: «pari all'uno per cento del patrimonio amministrato» con le seguenti: «da lire 10 milioni a lire 300 milioni».*

---

**9.500**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 9. - (*Controlli e sanzioni a carico dei gestori*). – 1. La falsità della dichiarazione resa dal gestore ai sensi del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 é punita con la reclusione fino a due anni e con la multa pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato. La condanna comporta l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32- *bis* e 32- *ter* del codice penale, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

2. Se sussiste il rischio grave e attuale che l'esercizio delle attività economiche non si svolga secondo i criteri stabiliti dalla presente legge e in condizioni di effettiva separazione, l'Autorità garante diffida il gestore ad assumere le misure occorrenti per rimuovere tale rischio. In caso di persistente inosservanza, l'Autorità garante può revocare il gestore, informandone l'interessato, ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo. In tali casi, viene nominato un nuovo gestore ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

3. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 8 ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante, la stessa Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'uno per cento del valore del patrimonio amministrato.

4. Alle sanzioni di cui al comma 3 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L'applicazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi comporta in ogni caso la revoca del gestore».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.*

---

**Art. 13.****13.500/2**

PASQUALI, MAGNALBÒ

*All'emendamento 13.500, al secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «in unico grado» alla fine.*

---

**13.500/2** (nuovo testo)

PASQUALI, MAGNALBÒ

*All'emendamento 13.500, al secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: «e solo», alla fine.*

---

**13.500**

LA RELATRICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 12. - (*Ricorsi avverso gli atti dell'Autorità garante*). – 1. Ogni determinazione dell'Autorità garante in applicazione della presente legge, deve essere motivata ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Sugli atti di accertamento e di applicazione di sanzioni adottati dall'Autorità garante ai sensi della presente legge, è attribuita alla Corte di cassazione giurisdizione esclusiva in unico grado e solo per vizi di incompetenza, violazione di legge e palese errore di apprezzamento o manifesta illogicità del provvedimento impugnato. La Corte si pronuncia nei sessanta giorni successivi alla proposizione del ricorso, con decisione assunta da un collegio presieduto dal primo presidente e composto da quattro giudici estratti a sorte fra tutti i magistrati della Corte prima dell'inizio di ogni anno giudiziario».

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2001

**689<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.*

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3215) Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo

**(2180) SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia**  
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si riprende l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3215 – assunto come testo base – a partire dall'articolo 3.

Il PRESIDENTE avverte che i rispettivi presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 3.1 (Nuovo testo), 3.100, 3.200, 3.2, 3.3, 3.4.

Il senatore CALLEGARO rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.5.

Il senatore FASSONE illustra gli emendamenti 3.6 e 3.7.

Si passa all'espressione dei pareri.

Il relatore RUSSO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 (Nuovo testo), nonché sull'emendamento 3.100, facendo osservare, al riguardo, che esso si muove nella stessa logica di quello presentato dal Go-

verno – 3.1 (Nuovo testo) – con il quale parzialmente coincide. Esprime, poi parere contrario su tutti i restanti emendamenti all'articolo 3.

Il sottosegretario MAGGI si rimette alla Commissione sull'emendamento 3.100, osservando che la formulazione dell'emendamento in questione, pur riservando il potere di iniziativa per la convocazione dell'UDAG al Dirigente dell'UDAG stesso, affida comunque al presidente della Corte di appello il potere di indire la prevista riunione dei magistrati dirigenti degli uffici giudiziari ovvero una conferenza di servizi.

Il RELATORE sottolinea che anche in questo caso l'atto di indizione risulterebbe, comunque, dovuto in base alla richiesta del dirigente dell'UDAG.

Il senatore CALLEGARO fa, quindi, suo l'emendamento 3.100 e lo modifica sopprimendo, infine, le parole: «con i titolari degli enti interessati».

Il sottosegretario MAGGI ritira, quindi, l'emendamento 3.1 (Nuovo testo).

Posto in votazione l'emendamento 3.100, come modificato, è approvato.

Sono conseguentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 3.200, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7.

Si passa all'articolo 4.

Il presidente PINTO informa che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti 4.1, 4.100, 4.2, 4.300 e 4.400.

Il senatore PREIONI illustra l'emendamento 4.200 che si propone di sopprimere una disposizione che introduce una ingiustificata disparità di trattamento fra la regione Sicilia e le altre regioni italiane, nonché modifiche nell'amministrazione giudiziaria della regione Valle d'Aosta che non si giustificano alla luce della organizzazione degli uffici giudiziari esistente in tale regione: piuttosto riterrebbe preferibile in quest'ultima ipotesi un accorpamento alla regione Piemonte e l'istituzione di una corte d'appello del Piemonte orientale collocata in Novara.

Si passa all'espressione dei pareri.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 4.2 e parere contrario sugli altri emendamenti all'articolo 4.

Il sottosegretario MAGGI condivide il parere del relatore.

Posto in votazione è, poi, respinto l'emendamento 4.1 di contenuto identico agli emendamenti 4.100 e 4.200.

Il senatore FASSONE, prima che si passi alla votazione dell'emendamento 4.2, richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che esso è finalizzato (al comma 2) ad istituire nella regione Valle d'Aosta un ufficio regionale dell'amministrazione giudiziaria con sede ad Aosta e tale proposta rappresenta – a suo giudizio – una certa incongruità rispetto alla configurazione degli uffici giudiziari in tale Regione.

Il relatore RUSSO modifica, alla luce delle osservazioni del senatore Fassone, il proprio parere, rimettendosi al Governo sulle questioni sottese al comma 2 dell'emendamento in questione.

Il senatore PREIONI annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento, sottolineandone i rischi.

Il senatore MARITATI si associa alle considerazioni del senatore Fassone.

Il presidente PINTO mette, quindi, in votazione per parti separate l'emendamento 4.2.

Posta in votazione è approvato il comma 1 dell'emendamento. Risulta, invece, respinto il comma 2. Messo in votazione nel suo complesso, l'emendamento 4.2 è poi approvato nel testo modificato; risulta conseguentemente modificata la rubrica dell'articolo 4 come testè sostituita, con l'eliminazione del riferimento alla regione Valle d'Aosta.

Sono dichiarati preclusi gli emendamenti 4.300 e 4.400.

Si passa all'articolo 5.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i subemendamenti 5.1 (Nuovo testo)/1, 5.1 (Nuovo testo)/2 e l'emendamento 5.1 (Nuovo testo).

Il senatore CALLEGARO illustra e sostiene l'emendamento 5.2 a sua firma che si propone di conservare le competenze che loro spettano agli uffici amministrativi, nell'ambito della complessiva organizzazione degli uffici giudiziari.

Si passa all'espressione dei pareri.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1 (Nuovo testo), contrario sui subemendamenti 5.1 (Nuovo testo)/1 e 5.1 (Nuovo testo)/2 e parere parimenti contrario sull'emendamento 5.2, che

gli appare meno funzionale allo scopo che si propone di quanto non sia invece il testo proposto dal Governo.

Il sottosegretario MAGGI esprime parere conforme a quelli del relatore.

Con separate votazioni la Commissione respinge quindi i subemendamenti 5.1 (Nuovo testo)/1 e 5.1 (Nuovo testo)/2. L'emendamento 5.1 (Nuovo testo) risulta invece approvato.

È conseguentemente dichiarato precluso l'emendamento 5.2.

Si passa all'articolo 6.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare il subemendamento 6.1 (Nuovo testo)/1 nonché gli emendamenti 6.1 (Nuovo testo), 6.2, 6.4, 6.5 e 6.6.

Il senatore FASSONE modifica il suo emendamento 6.3, sostituendo le parole: «alla lettera c)» con le altre: «alla lettera d)», e lo trasforma nel subemendamento 6.1 (Nuovo testo)/100.

Il senatore PREIONI illustra l'emendamento 6.10 che è finalizzato a prorare il termine della delega entro il quale procedere alla riorganizzazione degli uffici giudiziari.

Il RELATORE esprime parere favorevole sul subemendamento 6.1 (Nuovo testo)/100 e sull'emendamento 6.1 (Nuovo testo) e parere contrario sul subemendamento 6.1(Nuovo testo)/1 e sui restanti emendamenti all'articolo 6.

Il sottosegretario MAGGI si rimette alla Commissione sul subemendamento 6.1 (Nuovo testo)/100 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 6, facendo osservare – con riguardo all'emendamento 6.2 – che le preoccupazioni ad esso sottese gli appaiono ingiustificate.

Messo in votazione il subemendamento 6.1 (Nuovo testo)/100 risulta approvato.

Il subemendamento 6.100 (Nuovo testo)/1 è invece respinto dalla Commissione.

L'emendamento 6.1 (Nuovo testo) è accolto nel testo modificato e risultano conseguentemente preclusi i successivi emendamenti 6.10, 6.2, 6.4, 6.5 e 6.6.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il sottosegretario MAGGI ritira l'emendamento 7.0.1.

Il PRESIDENTE avverte che tutti i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti all'articolo 7.

Il relatore RUSSO esprime parere favorevole sull'emendamento 7.1, di contenuto identico agli emendamenti 7.2 e 7.3, e parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 7.

Messo in votazione l'emendamento 7.1, di contenuto identico agli emendamenti 7.2 e 7.3, risulta approvato.

Sono conseguentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 7.20, 7.4, 7.30, 7.5, 7.6, 7.40, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12 e 7.13.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il PRESIDENTE avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti in questione.

Il relatore RUSSO esprime parere favorevole all'emendamento 8.1, si rimette alla Commissione sugli emendamenti 8.3 e 8.10, ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario MAGGI si rimette alla Commissione sugli emendamenti 8.2 e 8.3 ed è contrario sui restanti emendamenti all'articolo 8.

Messo in votazione è accolto l'emendamento 8.1. Con separate votazioni la Commissione respinge i restanti emendamenti all'articolo 8.

Intervenendo per dichiarazione di voto sull'articolo 8, il senatore FASSONE, nell'esprimere apprezzamento per il varo di tale articolo che istituisce una scuola di aggiornamento e formazione del personale amministrativo del Ministero della giustizia, non può fare a meno di esprimere rammarico per la mancata realizzazione di una analoga scuola della magistratura.

Messo in votazione l'articolo 8 è approvato con le modifiche apportate.

Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 9.

Dopo che il RAPPRESENTANTE del GOVERNO ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 9.1, soppressivo dell'articolo 9, il relatore RUSSO esprime su di esso parere favorevole.

Posto ai voti è quindi respinto il mantenimento dell'articolo 9.

Approvato senza discussione l'articolo 10, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 che i presentatori rinunciano ad illustrare.

Il relatore RUSSO esprime parere favorevole sull'emendamento 11.1 e parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Concorda il RAPPRESENTANTE del GOVERNO.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 11.1.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 11.10 e 11.2.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il sottosegretario di Stato MAGGI rinuncia ad illustrare l'emendamento 12.1.

Il senatore PREIONI illustra gli emendamenti 12.10 e 12.20.

Il relatore RUSSO esprime parere favorevole sull'emendamento 12.1 e parere contrario sugli emendamenti 12.10 e 12.20.

Concorda il RAPPRESENTANTE del GOVERNO.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 12.1.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 12.10 e 12.20.

Dopo che per l'assenza del proponente sono stati dichiarati decaduti gli emendamenti 13.1 e 13.2, senza discussione è posto ai voti ed approvato l'articolo 13.

Si passa all'esame dell'articolo 14.

Il senatore FASSONE fa proprio l'emendamento 14.1 che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza del proponente e lo modifica riformulandolo nell'emendamento 14.1 (Nuovo Testo) su cui il relatore RUSSO esprime parere favorevole.

Posti separatamente ai voti sono approvati l'emendamento 14.1 (Nuovo Testo), nonché l'articolo 14 come emendato.

Con il parere contrario del RELATORE e del RAPPRESENTANTE del GOVERNO, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 14.0.1 e 14.0.2.

Il Presidente PINTO avverte che i presentatori hanno iniziato ad illustrarci i seguenti ordini del giorno:

0/3215/1/2<sup>a</sup>

CENTARO, PERA, GRECO, CARUSO Antonino

«La 2<sup>a</sup> Commissione permanente,

premesso che:

la finalità del disegno di legge è costituita dalla differenziazione fra le funzioni giudiziarie e quelle propriamente amministrative volta al buon funzionamento ed efficienza degli uffici giudiziari;

lo sforzo di rendere efficiente la macchina giudiziaria ha determinato il governo a richiedere un ampliamento dell'organico della magistratura di mille unità per supplire alla riscontrata insufficienza di quella attuale;

è opportuno evitare che i magistrati vengano distratti da attività non strettamente connesse all'esercizio di funzioni giudiziarie;

si impegna il Governo:

a limitare la nomina di magistrati alle funzioni di dirigenti dell'Udag privilegiando la scelta di dirigenti amministrativi o esperti d'organizzazione esterni».

0/3215/2/2<sup>a</sup>

CENTARO, PERA, GRECO, CARUSO Antonino

«La 2<sup>a</sup> Commissione permanente,

premesso che:

fra pochi mesi si svolgeranno le consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento;

le forze politiche sono già di fatto impegnate nella campagna elettorale;

occorre il massimo sforzo per evitare che tale battaglia politica possa avere riflessi negativi sul buon andamento dell'amministrazione;

si impegna il Governo:

a non procedere prima della scadenza elettorale alle nomine autorizzate dal presente disegno di legge».

Il relatore RUSSO invita i presentatori a ritirare gli ordini del giorno al fine di consentire un'ulteriore riflessione sulle proposte in essi contenute in vista del successivo esame in Assemblea.

Il senatore Antonino CARUSO, alla luce delle considerazioni svolte dal relatore Russo, ritira gli ordini del giorno in questione, facendo pre-

sente che, in ogni caso, essi saranno ripresentati in occasione dell'esame in Assemblea.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Russo a riferire in senso favorevole sul disegno di legge n. 3215, con le modificazioni apportate nel corso dell'esame, e a proporre l'assorbimento in esso del disegno di legge n. 2180, autorizzandolo altresì ad effettuare le modifiche di coordinamento formale eventualmente necessarie e a richiedere di poter svolgere la relazione orale.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3215****Art. 3.****3.1** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Conferenza di servizi*). – 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale dei diversi interessi pubblici coinvolti, il dirigente dell'UDAG indice una riunione dei magistrati dirigenti degli uffici giudiziari del distretto; per le medesime ragioni, può indire una conferenza di servizi».

---

**3.100**

CENTARO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. - (*Conferenza di servizi*). – 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale dei diversi interessi pubblici coinvolti, il Presidente della Corte d'Appello, su richiesta del dirigente dell'UDAG, indice una riunione dei magistrati dirigenti degli uffici giudiziari del distretto ovvero una conferenza di servizi con i titolari degli enti interessati».

---

**3.200**

PERA, GRECO, CENTARO, CARUSO, Antonino

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«È istituito presso ogni Corte d'Appello un organo collegiale denominato "C.O.D.A.G." coordinato dal dirigente dell'Udag e composto dal presidente della Corte d'Appello, dal procuratore generale, dai capi degli uffici giudiziari del distretto, dai dirigenti delle cancellerie, dai presidenti dei Consigli degli ordini degli avvocati e da 3 rappresentanti del Consiglio Regionale. A scadenza quadrimestrale il dirigente dell'Udag indice la riu-

nione dell'organo di cui al precedente comma cui relaziona sull'attività in corso. A scadenza annuale è indetta una riunione al fine di approvare la relazione del dirigente dell'Udag, sullo stato amministrativo della Giustizia. La relazione deve essere trasmessa al Procuratore generale, ai fini della relazione sullo stato della Giustizia in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, ed al Ministero».

---

### 3.2

SCOPELLITI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Ai fini del decentramento, il decreto legislativo di cui all'articolo 1 deve prevedere l'istituzione, presso ogni corte d'appello, di un organo collegiale denominato Conferenza distrettuale dell'amministrazione giudiziaria (CODAG), distinto in due sezioni, una per gli uffici giudicanti, una per gli uffici requirenti. Il CODAG è presieduto da un dirigente amministrativo, di livello non inferiore a quello di dirigente generale, che abbia superato con esito favorevole l'apposito corso di cui all'articolo 8. Limitatamente al primo triennio della sua attività, il CODAG può essere presieduto dal dirigente dell'UDAG. Il CODAG è composto, in posizione di pari dignità, dai capi degli uffici giudiziari del distretto, dai dirigenti delle rispettive cancellerie e segreterie giudiziarie, dai presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati, da due rappresentanti del consiglio giudiziario. Il decreto legislativo deve prevedere altresì la partecipazione alla CODAG di rappresentanti degli enti territoriali individuati in relazione alle competenze attribuite alla Conferenza».

---

### 3.3

SCOPELLITI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Ai fini del decentramento, il decreto legislativo di cui all'articolo 1 deve prevedere l'istituzione, presso ogni corte d'appello, di un organo collegiale denominato Conferenza distrettuale dell'amministrazione giudiziaria (CODAG), distinto in due sezioni, una per gli uffici giudicanti, una per gli uffici requirenti. Il CODAG è presieduto da un dirigente amministrativo, di livello non inferiore a quello di dirigente generale, che abbia superato con esito favorevole l'apposito corso di cui all'articolo 8. Limitatamente al primo triennio della sua attività, il CODAG può essere presieduto dal presidente della corte d'appello o dal procuratore generale

presso la corte d'appello. Il CODAG è composto, in posizione di pari dignità, dal dirigente dell'UDAG, dai capi degli uffici giudiziari del distretto, dai dirigenti delle rispettive cancellerie e segreterie giudiziarie, dai presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati, da due rappresentanti del consiglio giudiziario. Il decreto legislativo deve prevedere altresì la partecipazione alla CODAG di rappresentanti degli enti territoriali individuati in relazione alle competenze attribuite alla Conferenza».

---

### 3.4

RUSO

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «distinto» a: «requirenti» e da: «o dal procuratore» a: «Corte d'appello», e inserire, dopo le parole: «di pari dignità», le parole: «dal procuratore generale presso la Corte d'appello».*

---

### 3.5

CALLEGARO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «da due rappresentanti del consiglio giudiziario».*

---

### 3.6

FASSONE

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il decreto può inoltre prevedere la costituzione di un organismo più ristretto, interno alla CODAG, elettivamente costituito, qualora il numero elevato dei componenti della medesima non ne consenta un efficace funzionamento».*

---

**3.7**

FASSONE

*Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) individuazione degli obiettivi che gli uffici devono perseguire nell'anno, e conseguente valutazione del loro raggiungimento e delle cause che l'abbiano eventualmente impedito».

---

**Art. 4.****4.1**

CENTARO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.100**

CENTARO, PERA, GRECO, CARUSO Antonino

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.200**

PREIONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.2**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. – (Decentramento per le regioni Sicilia e Valle d'Aosta). – 1. Sono istituiti nella regione Sicilia due Uffici regionali dell'amministrazione giudiziaria, con sede per la Sicilia occidentale a Palermo, per la Sicilia orientale a Catania, con attribuzione di controlli contabili e di legittimità sugli atti di tali uffici alla Ragioneria regionale dello Stato di Palermo.

2. È istituito nella regione Valle d'Aosta un Ufficio regionale dell'amministrazione giudiziaria con sede ad Aosta.

---

**4.300**

CENTARO, PERA, GRECO, CARUSO Antonino

*Sopprimere il comma 1.*

---

**4.400**

CENTARO, PERA, GRECO, CARUSO Antonino

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«È istituito nella regione Valle d'Aosta un ufficio regionale dell'amministrazione giudiziaria ed un organo collegiale composto dal dirigente dell'UDAG, dal presidente della regione Valle d'Aosta o da un suo delegato e dai dirigenti degli uffici giudiziari».

---

**Art. 5.****5.1 (Nuovo testo)/1**

CENTARO, PERA, GRECO, CARUSO Antonino

*All'emendamento 5.1 (Nuovo testo) al comma 1, sostituire le parole: «a tale Ufficio» con la seguente: «loro».*

---

**5.1 (Nuovo testo)/2**

CENTARO, PERA, GRECO, CARUSO Antonino

*All'emendamento 5.1 (Nuovo testo) al comma 1, dopo le parole: «a tale ufficio» aggiungere le altre: «ed al Ministero».*

---

**5.1 (Nuovo testo)**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (Competenze degli uffici giudiziari. Controlli contabili e sostitutivi). – 1. Ciascun ufficio giudiziario provvede alla gestione del personale assegnato al proprio ufficio, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 6 e delle direttive definite dal Ministero e dell'UDAG, con l'obbligo di comunicare a tale Ufficio gli atti di maggiore rilievo.

2. Le Ragionerie regionali dello Stato provvedono ai controlli contabili sulla gestione dell'UDAG, ove previsti».

---

**5.2**

CALLEGARO

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «a ciascun ufficio giudiziario», con le altre: «a ciascun ufficio di cancelleria o di segreteria».*

---

**Art. 6.****6.1 (Nuovo testo)/1**

CENTARO, PERA, GRECO, CARUSO Antonino

*All'emendamento 6.1 (Nuovo testo), al capoverso 1 alla lettera f), sopprimere le parole da: «anche» sino alla fine.*

---

**6.1 (Nuovo testo)/100**

FASSONE

*All'emendamento 6.1 (Nuovo testo) al capoverso 1, alla lettera b), dopo le parole: «e dei relativi risultati», inserire le seguenti: «in coerenza con il programma di cui alla lettera d)».*

---

**6.1** (Nuovo testo)

## IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 6. - (*Riorganizzazione degli uffici giudiziari*). – 1. Gli uffici giudiziari sono riorganizzati secondo i seguenti criteri:

a) al magistrato dirigente dell'ufficio giudiziario è attribuita la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso;

b) al dirigente preposto all'ufficio di cancelleria o di segreteria sono attribuite le funzioni relative alla gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, destinate ad assicurare il funzionamento dell'ufficio giudiziario, con l'attribuzione, in capo allo stesso dirigente, delle responsabilità della gestione e dei relativi risultati;

c) il dirigente preposto alla direzione della cancelleria o segreteria esercita le funzioni a lui attribuite dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro al fine di realizzare l'organizzazione ed assicurare il funzionamento della stessa cancelleria o segreteria;

d) il magistrato dirigente l'ufficio e il dirigente preposto alla direzione della cancelleria o segreteria formulano annualmente il programma delle attività dell'ufficio e concordano le eventuali modifiche che nel corso della sua validità si rendano necessarie per effetto di mutate esigenze o situazioni;

e) qualora nella redazione del programma o delle sue modifiche emergano contrasti, ovvero non si dia attuazione al programma, così determinandosi disfunzioni dell'attività giurisdizionale, il magistrato dirigente l'ufficio può emanare i necessari provvedimenti, con atto scritto e motivato, da comunicarsi, corredato delle osservazioni del dirigente preposto alla direzione della cancelleria o segreteria, al Capo del dipartimento;

f) al dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria è attribuito l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei confronti del personale dipendente, anche su richiesta del magistrato dirigente dell'ufficio giudiziario».

**6.2**

## CALLEGARO

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) attribuire al dirigente o al funzionario che vi è preposto la titolarità dell'ufficio della cancelleria o della segreteria giudiziaria ed assegnare agli stessi le funzioni relative alla gestione delle risorse umane e strumentali, con previsione di autonomi poteri di spesa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, destinate ad

assicurare il funzionamento dell'ufficio giudiziario, con l'attribuzione, in capo allo stesso dirigente o funzionario preposto, delle responsabilità della gestione e dei relativi risultati; nonchè stabilire che il dirigente o il funzionario preposto alla direzione della cancelleria o segreteria esercitano comunque le funzioni a loro attribuite dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro, al fine di realizzare l'organizzazione ed assicurare il funzionamento dei servizi dello stesso ufficio;».

---

### 6.10

PREIONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «180» con le seguenti: «365».*

---

### 6.3

FASSONE

*Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «delle responsabilità della gestione», inserire le seguenti: «in coerenza con il programma di cui alla lettera c)».*

---

### 6.4

CALLEGARO

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) stabilire le modalità di formulazione del programma delle attività dell'ufficio giudiziario e delle eventuali modifiche che nel corso della sua validità si rendano necessarie per effetto di mutate esigenze o situazioni, programma predisposto dal magistrato capo dell'ufficio giudiziario e dal dirigente o dal funzionario preposti alla direzione dell'ufficio della cancelleria o segreteria giudiziaria;».

---

**6.5**

CALLEGARO

*Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «dell'attività giurisdizionale», inserire le seguenti: «tenuto conto delle rispettive competenze e responsabilità».*

---

**6.6**

CALLEGARO

*Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«e-bis) abrogare le disposizioni incompatibili con il decreto legislativo di cui al comma 1, in particolare quelle contenute nel regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nell'articolo 37, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748».

---

**Art. 7.****7.1**

FASSONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.2**

RUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.3**

IL GOVERNO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**7.20**

PREIONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «180» con le seguenti: «365».*

---

**7.4**

CALLEGARO

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**7.30**

CENTARO, PERA, GRECO, CARUSO Antonino

*Al comma 1, alla lettera d) sopprimere le parole da: «con riduzione...» fino alla fine.*

---

**7.5**

PETTINATO

*Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:*

*«d-bis) Stipulare appositi accordi con le altre amministrazioni pubbliche per trasferire ove presta servizio il personale comandato o distaccato in possesso di specifiche professionalità».*

---

**7.6**

CALLEGARO

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*«e) conferire gli incarichi direttivi al personale dirigenziale amministrativo, da coordinare con il contestuale rientro dei magistrati nel proprio ruolo organico, nel limite temporale massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, prevedendo, relativamente all'organizzazione del Ministero, la contemporanea abrogazione delle disposizioni legislative incompatibili con lo stesso decreto ed, in particolare, contenute nel regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2187 e successive modificazioni, nel regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni*

ed integrazioni, nonchè nell'articolo 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;».

---

**7.40**

CENTARO, PERA, GRECO, CARUSO Antonino

*Al comma 1, alla lettera e) sopprimere le parole da: «nel limite temporale...» fino alla fine.*

---

**7.7**

PETTINATO

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**7.8**

CALLEGARO

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**7.9**

CALLEGARO

*Al comma 1, alla lettera g), sostituire le parole da: «la qualifica di dirigente generale,...», fino a: «...e comunque non superiore a dieci;», con le altre: «posti di dirigente di uffici dirigenziali generali al Ministero e negli uffici di cancelleria o segreteria giudiziaria;».*

---

**7.10**

SCOPELLITI

*Al comma 1, alla lettera g), sopprimere le parole: «a magistrati e».*

---

**7.11**

CALLEGARO

*Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) prevedere che i magistrati a cui sono attribuiti incarichi ministeriali non superino il numero massimo di trenta».

---

**7.12**

SCOPELLITI

*Al comma 1, alla lettera i), sostituire la parola: «cinquanta» con l'altra: «trenta».*

---

**7.13**

SCOPELLITI

*Al comma 1, alla lettera i), sopprimere le parole: «con esclusione di quelli collocati fuori dal ruolo organico della magistratura, assegnati alla dirigenza dell'UDAG».*

---

**7.0.1**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**7-bis.**

*(Ruolo del Consiglio superiore della magistratura)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto Legislativo volto a realizzare una più razionale e stabile organizzazione del personale addetto al Consiglio superiore della magistratura con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) procedere alla istituzione del ruolo del personale amministrativo e dell'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura avente la dotazione organica di trecento unità;

b) prevedere la riduzione, al momento della entrata in vigore del decreto legislativo, di trecento posti nel ruolo del personale delle cancel-

lerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia così ripartite:

- IX qualifica funzionale n. 15 unità
- VIII qualifica funzionale n. 15 unità
- VII qualifica funzionale n. 43 unità
- VI qualifica funzionale n. 17 unità
- V qualifica funzionale n. 120 unità
- IV qualifica funzionale n. 55 unità
- III qualifica funzionale n. 35 unità

c) prevedere che al Consiglio superiore della magistratura sia attribuito il potere di disciplinare, con proprio regolamento interno, i seguenti aspetti:

1) la disciplina dei concorsi pubblici per il reclutamento del personale, con possibilità di prevedere una riserva di posti, per il personale interno, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso o, comunque, di almeno un posto;

2) l'articolazione dell'organico in relazione alle classificazioni professionali vigenti;

3) l'ordinamento delle carriere e lo stato giuridico del personale, tenendo conto dei criteri fissati in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro relativa al comparto Ministeri e avuto riguardo alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio superiore della magistratura:

4) il trattamento economico fondamentale del personale del ruolo del Consiglio superiore, in misura uguale a quello previsto per il personale dell'amministrazione della giustizia di equivalente qualifica;

5) il servizio di trattamento economico accessorio del personale, nonché il servizio e le indennità attribuibili al personale non appartenente al ruolo del Consiglio superiore che svolga la propria attività presso di esso, in relazione alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative, e nei limiti dei fondi stanziati annualmente per il suo funzionamento;

d) prevedere la possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di avvalersi, nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, per particolari professionalità e specializzazioni, di pubblici dipendenti in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando, nel limite massimo di venti unità, ovvero di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, nel limite massimo di otto unità;

e) prevedere che, in prima applicazione, il personale in servizio presso il Consiglio superiore della magistratura alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sia inquadrato, nel rispetto di quanto previsto nella lettera g) e previa domanda degli interessati, nel ruolo del personale del Consiglio stesso, sulla base di criteri individuati nel regolamento interno;

f) prevedere che dopo l'inquadramento del personale di cui alla lettera e), la copertura dei rimanenti posti avvenga, a parità di qualifica, a

seguito della cessazione, a qualsiasi titolo, di un pari numero di unità del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia;

g) prevedere che la riduzione degli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali dello stato di previsione del predetto Ministero con trasferimento delle somme nell'unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante i fondi per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura avvenga in maniera graduale in corrispondenza all'inquadramento o all'assunzione del personale già in servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel ruolo del Consiglio superiore della magistratura. L'assunzione di personale non in servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo potrà avvenire, a parità di qualifica, solo a seguito della cessazione, a qualsiasi titolo, di un pari numero di unità dal ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero di grazia e giustizia.

h) emanare la normativa di coordinamento con la legislazione vigente nelle materie oggetto della presente legge nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare la funzionalità del Consiglio superiore della magistratura.

2. È abrogato l'articolo 7, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito con l'articolo 2 della legge 12 aprile 1990, n. 74, comma 1, limitatamente alle parole: "da quattordici dirigenti di segreteria di livello equiparato a quello di magistrato di tribunale e dai funzionari addetti ed ausiliari di cui al comma 4", nonché i commi da 3 a 6. Nel comma 7 le parole: "dirigenti di" sono sostituite da quelle: "magistrati addetti alla".

3. È abrogato il comma 1 dell'articolo 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, aggiunto con l'articolo 3 della legge 12 aprile 1990, n. 74.

4. Nell'articolo 9, quinto comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito con l'articolo 4 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, le parole: "e per il personale addetto" sono sostituite da quelle: "addetti alla".

5. L'abrogazione dell'articolo 7, comma 6, della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito con l'articolo 2 della legge 12 aprile 1990, n. 74 e la modifica dell'articolo 9, quinto comma, hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1».

---

## Art. 8.

### 8.1

#### IL GOVERNO

*Sopprimere ovunque ricorrano, le parole: «di grazia e giustizia».*

---

**8.10**

CENTARO, PERA, GRECO, CARUSO Antonino

*Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «qualifica di dirigente» con le altre: «qualifica di dirigente superiore».*

---

**8.2**

PETTINATO

*Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «e il responsabile» con le altre: «è il responsabile».*

---

**8.20**

CENTARO, PERA, GRECO, CARUSO Antonino

*Al comma 2, alla lettera b) sopprimere le parole: «da magistrati e avvocati».*

---

**8.3**

PETTINATO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

*«3 L'organizzazione, il funzionamento e le sedi periferiche della Scuola sono determinati con decreto del Ministro della giustizia».*

---

**Art. 9.****9.1**

IL GOVERNO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 11.****11.1**

IL GOVERNO

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**11.10**

PREIONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «60» con le seguenti: «180» e le parole: «30» con le seguenti: «60».*  

---

**11.2**

CALLEGARO

*Al comma 1, dopo le parole: «Entro sessanta giorni... Il Governo, inserire le seguenti: «, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,...».*  

---

**Art. 12.****12.1**

IL GOVERNO

*Sopprimere l'articolo.*  

---

**12.10**

PREIONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro 1 anno» con le seguenti: «600 giorni».*  

---

**12.20**

PREIONI

*Al comma 2, sostituire le parole: «entro il trecentesimo giorno» con le seguenti: «entro 450 giorni».*

---

**Art. 13.****13.1**

PETTINATO

*Al comma 1, sostituire le parole: «cinque anni», con le seguenti: «due anni».*

---

**13.2**

PETTINATO

*Al comma 1, dopo le parole: «tra coloro», aggiungere le seguenti: «fra il personale laureato».*

---

**Art. 14.****14.1**

CENTARO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**14.1 (Nuovo testo)**

FASSONE

*Al comma 1, sostituire le parole: «Dall'esercizio delle deleghe legislative di cui alla» con le altre: «Dall'attuazione della».*

---

**14.0.1**

PERA, GRECO, CENTARO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore dopo 4 mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

---

**14.0.2**

CENTARO, PERA, GRECO, CARUSO Antonino

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 14-bis.**

*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore dopo 6 mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2001

**506<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Vice Presidente***BISCARDI***indi del Presidente***OSSICINI**

*Intervengono i ministri della pubblica istruzione De Mauro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito del dibattito sulle comunicazioni, rese, nella seduta antimeridiana del 21 dicembre 2000, dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sulle modalità della formazione universitaria dei docenti della scuola di base e della scuola secondaria**

Riprende il dibattito, sospeso nella seduta del 9 gennaio 2001.

Interviene il senatore LORENZI, il quale si sofferma su due documenti pervenuti alla Commissione in relazione al dibattito in corso: la lettera della Conferenza nazionale dei direttori delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e la mozione approvata dal Consiglio direttivo dell'Unione accademica nazionale. Nella prima si propone, in sintesi, una formazione articolata in due diverse fasce per gli insegnanti della scuola di base; per gli insegnanti della scuola secondaria, invece, si prospetta un *curriculum* formativo fondato sulla laurea triennale e su un successivo biennio didattico di specializzazione abilitante, intercalati peraltro da un eventuale anno aggiuntivo volto al potenziamento contenutistico. Il secondo documento, invece, critica ogni ipotesi che prevedesse la sola laurea triennale – pur seguita dalla scuola di specializzazione all'insegnamento – per i futuri insegnanti ed auspica quindi (specialmente per i professori della scuola secondaria) anche il requisito della laurea specialistica. Al riguardo, l'oratore esprime dissenso nei confronti del primo

documento, e, richiamandosi agli orientamenti da lui già manifestati nel corso del dibattito parlamentare concernente la riforma dei cicli scolastici, dichiara di ritenere preferibili le indicazioni illustrate alla Commissione dal ministro Zecchino. Occorre del resto disegnare un sistema caratterizzato da forte flessibilità, sottraendosi al pericolo di costruire faticosamente uno schema astratto, lontano dalle reali necessità del sistema formativo. In tale prospettiva, egli sottolinea la grande importanza da assegnare al tirocinio e prospetta un sistema semplificato al massimo, che preveda per i docenti nella scuola dell'infanzia e in quella di base la laurea triennale: un progresso, comunque, rispetto alla situazione esistente fino a qualche anno fa, allorché l'abilitazione all'insegnamento elementare poteva essere conseguita all'età di 18 anni. Per quanto riguarda invece i docenti della scuola secondaria, si possono prendere in considerazione le indicazioni dell'Unione accademica nazionale: in relazione a ciò l'anno di tirocinio, con valore abilitante e di selezione attitudinale, giocherebbe un ruolo decisivo, anche perché – conclude – potrebbe essere frequentato in età diverse, accedendo così alla professione docente anche in età matura.

Il senatore BISCARDI dichiara che il tema in discussione è della massima rilevanza per il futuro stesso della scuola italiana ed è pertanto naturale che emergano opinioni diversificate. Occorre quindi adoperarsi per individuare una soluzione equilibrata. Al riguardo, osserva in primo luogo che, per ciò che attiene alla effettiva preparazione dei docenti, dopo il periodo gentiliano (la cui ispirazione è sinteticamente riassunta dal motto «chi sa, sa anche insegnare») si è aperta una fase che ha visto il progressivo prevalere di una impostazione socio-psico-pedagogica, giunta negli ultimi anni a forme che potrebbero definirsi deliranti. Non vi è dubbio, prosegue, che ogni insegnante – dalla scuola dell'infanzia a quella di base alla secondaria e non esclusa l'università – debba contemporaneamente conoscere discipline e abilità pedagogica, l'una e l'altra diversamente modulate in relazione alla fascia di insegnamento. Ciò non autorizza tuttavia a inseguire chimere para-sindacali o il mito dell'insegnante unico. Si deve semmai costruire una stretta relazione fra i caratteri propri del ciclo di studi e la formazione del docente. Occorre dunque muovere dai dati esistenti: in primo luogo la riforma dei cicli scolastici, con la distinzione fra scuola dell'infanzia e scuola di base (a suo avviso da considerare sullo stesso piano) e ciclo secondario. In secondo luogo la riforma degli ordinamenti didattici universitari, fondata sulla laurea triennale (nella quale prevale senz'altro l'approfondimento dei contenuti disciplinari), sulla laurea specialistica (un titolo che può assumere caratteri diversi in relazione alle specifiche finalità) e sui corsi di specializzazione (di cui sottolinea l'importanza al fine di superare il vecchio sistema dei concorsi a cattedre).

Muovendo da tali elementi, egli prospetta un sistema formativo che preveda, per i docenti della scuola dell'infanzia, la laurea triennale in scienze della formazione, eventualmente seguita da un anno di tirocinio; per i docenti della scuola di base, la laurea triennale seguita dal biennio

della laurea specialistica. Per i docenti della scuola secondaria, invece, la questione si prospetta in termini diversi ed egli ipotizza problematicamente due percorsi: la laurea triennale e quella specialistica seguite da un anno di specializzazione, ovvero la laurea triennale seguita da un titolo di specializzazione a sua volta triennale.

In conclusione richiama i due Ministri alla grande responsabilità gravante su di loro, poiché le decisioni che stanno per assumere sono destinate a segnare la scuola italiana negli anni a venire.

Il presidente OSSICINI rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 9,40.*

### **507<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente  
OSSICINI*

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Carli e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4930) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, recante disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 gennaio scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge, quale modificato dalla Camera dei deputati.

Il senatore PACE illustra l'emendamento 2.1, volto a valorizzare la rappresentanza della provincia nel consiglio di amministrazione delle fondazioni.

Previo parere contrario del relatore NAVA e del sottosegretario CARLI e dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero

legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, l'emendamento 2.1 è posto ai voti e respinto.

Il PRESIDENTE ricorda che sull'emendamento 3.1 la Commissione affari costituzionali ha espresso parere contrario; il relatore NAVA invita i presentatori a ritirarlo.

Il senatore PACE non accede all'invito del relatore: ricorda infatti che, benché le fondazioni siano aperte all'apporto dei privati, le risorse di cui beneficiano sono quasi totalmente pubbliche. Appare pertanto indispensabile che il contratto collettivo di lavoro del personale dipendente sia approvato dal Governo.

Su tale emendamento, il relatore NAVA si rimette al Governo.

Il sottosegretario CARLI esprime parere contrario, richiamando il parere delle Commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato, le quali hanno entrambe sottolineato la natura privatistica delle fondazioni e la circostanza che, anche nel pubblico impiego, il rapporto di lavoro si svolge ormai in una cornice privatistica.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento ha nuovamente la parola il senatore PACE: egli ricorda altresì al Sottosegretario che il comma che l'emendamento 3.1 intende ripristinare era presente nella stesura originaria del decreto-legge, quale varato dal Governo, ed è stato in seguito soppresso nel corso dell'esame presso la Camera.

L'emendamento 3.1 è infine posto ai voti e respinto.

Il senatore PACE illustra infine l'emendamento 3.0.1, volto ad assicurare al Teatro dell'Opera di Roma il riconoscimento di teatro nazionale nell'ambito della legge n. 800 del 1967.

Su tale emendamento il relatore NAVA e il sottosegretario CARLI esprimono parere contrario.

Per dichiarazione di voto favorevole interviene il senatore PACE, il quale prende atto con rammarico dell'evidente intento del Governo e della sua maggioranza di penalizzare il Teatro dell'Opera di Roma, senza peraltro fornire alcuna motivazione.

L'emendamento 3.0.1 è infine posto ai voti e respinto.

Concluso l'esame degli emendamenti, la Commissione conferisce mandato al relatore NAVA di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, autorizzandolo fin d'ora a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta, sospesa alle ore 15,45, è ripresa alle ore 15,55.*

**(4864) Deputati JERVOLINO RUSSO ed altri.** – *Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari*, approvato dalla Camera dei deputati

**(4631) BEVILACQUA ed altri.** – *Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accesso ai corsi universitari»*

**(4645) BERGONZI.** – *Norme per gli accessi universitari*

**(4874) ASCIUTTI.** – *Integrazione alla legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari»*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16 gennaio scorso.

Si passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4864, assunto a base della discussione, e degli emendamenti ad esso presentati.

I senatori NAVA, ASCIUTTI e BERGONZI danno per illustrati gli emendamenti rispettivamente presentati.

Il senatore LORENZI aggiunge la sua firma agli emendamenti del senatore Bergonzi ed illustra quelli da lui presentati. In particolare, con riferimento all'emendamento 1.21, chiarisce che esso è volto a consentire l'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione, anche qualora detta ordinanza sia stata annullata in sede di riesame. Tale emendamento è peraltro da intendersi connesso al successivo (1.7), volto a consentire agli studenti nelle suddette condizioni di iscriversi al secondo anno del relativo corso di diploma universitario o di laurea. Osserva infatti che, allo stato attuale, la programmazione degli accessi universitari prevista dalla legge n. 264 del 1999 rischia di trasformarsi nella chiusura di detti accessi, alla quale egli è sempre stato ed è fermamente contrario.

Il senatore MARRI illustra gli emendamenti presentati dalla sua parte politica. Nel ribadire il favore di Alleanza Nazionale alla programmazione degli accessi, egli non può tuttavia non prendere atto che il sistema non ha finora funzionato, come dimostrato dall'elevatissimo numero di studenti ricorsi. Alleanza Nazionale ha pertanto presentato due emendamenti (1.25 e 1.26), volti a consentire l'iscrizione al secondo anno a coloro che abbiano sostenuto o sostengano rispettivamente due esami o un esame entro il 31 marzo prossimo. Il suo Gruppo ha presentato altresì un emendamento (1.27) volto a sopprimere il comma 5 dell'articolo 1, disposizione a suo avviso superflua: rappresenta infatti un principio generale del-

l'ordinamento che atti secondari siano resi nulli dalla successiva entrata in vigore di una legge recante una diversa disciplina.

Il senatore NAVA fa proprio l'emendamento 1.2, che dà per illustrato.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI illustra l'emendamento 1.1, sottolineando l'esigenza di regolarizzare la condizione degli studenti ricorsi evitando disparità di trattamento per situazioni similari.

Il senatore FIGURELLI illustra l'emendamento 1.20, dichiarando anzitutto il proprio intento di assicurare la massima tutela ai diritti degli studenti. Si esprime poi in senso contrario a sanatorie generiche e generalizzate, invocando un'esigenza di rigore. A tal fine, egli ha presentato l'emendamento in questione che consente l'iscrizione al secondo anno del medesimo corso di diploma o di laurea a coloro i quali abbiano superato un esame: ciò, al fine di non creare sperequazioni fra studenti, in considerazione del fatto che molti di loro non hanno potuto sostenere più di un esame per ragioni obiettive, connesse all'organizzazione dei corsi. Non ha invece previsto un termine diverso da quello - evidente - dell'entrata in vigore della legge entro il quale tale esame debba essere sostenuto, in considerazione dell'assai variegata casistica in questione.

La relatrice PAGANO dà per illustrati gli emendamenti 1.18 e 1.19.

Il senatore BISCARDI illustra l'emendamento 1.0.1, che dichiara di mantenere nell'attesa che il Governo introduca per via regolamentare - come la legge consente - analoga disciplina. Sollecita infine la convergenza su un'ipotesi di sanatoria dignitosa, che ponga definitivamente termine ad una situazione oltre modo incresciosa.

Il presidente OSSICINI dichiara che i proponenti degli altri emendamenti rinunciano ad illustrarli. Indi, in attesa dei prescritti pareri delle Commissioni consultate, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4930****al testo del decreto-legge****Art. 2.****2.1**

BEVILACQUA, PACE, MARRI

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «due componenti, designati dal sindaco del comune nel cui territorio la fondazione ha sede» con le seguenti: «un componente designato dal sindaco del Comune nel cui territorio la fondazione ha sede e un componente designato dal Presidente della Provincia nel cui territorio la fondazione ha sede».*

---

**Art. 3.****3.1**

BEVILACQUA, PACE, MARRI

*Al comma 2, premettere il seguente comma:*

«1. Il contratto collettivo nazionale unico di lavoro del personale dipendente dalle fondazioni, ivi compresa la definizione degli organici funzionali, è approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

---

**3.0.1**

BEVILACQUA, PACE, MARRI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-bis. (Modifiche alla legge 14 agosto 1967, n. 800). – 1. Alla legge 14 agosto 1967, n. 800 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo comma dell'articolo 6 è abrogato;

b) all'articolo 7, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"Il Teatro dell'Opera di Roma è riconosciuto teatro nazionale per il ruolo di rappresentanza svolto nella Capitale dello Stato"».

---

---

---

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4864

### Art. 1.

#### 1.4

NAVA, Roberto NAPOLI, MUNDI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono estese, a tutti gli effetti, all'anno accademico 1999-2000».

---

#### 1.8

ASCIUTTI, TONIOLLI, MANFREDI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono estese, a tutti gli effetti, all'anno accademico 1999-2000».

---

#### 1.22

BERGONZI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, sono estese, a tutti gli effetti, all'anno accademico 1999-2000».

---

**1.11**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi».

---

**1.21**

LORENZI

*Al comma 1, dopo le parole: «ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea» inserire le seguenti: «anche quando annullata in sede di riesame».*

---

**1.25**

BEVILACQUA, MARRI, PACE

*Al comma 1, sostituire le parole da: «entro 15 giorni» fino alla fine del comma con le seguenti: «a condizione che abbiano sostenuto o sostengano almeno due esami entro il 31 marzo 2001».*

---

**1.26**

BEVILACQUA, MARRI, PACE

*In subordine all'emendamento 1.25, al comma 1, sostituire le parole da: «entro 15 giorni» fino alla fine del comma con le seguenti: «a condizione che abbiano sostenuto o sostengano almeno un esame entro il 31 marzo 2001».*

---

**1.7**

LORENZI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «di altro corso di diploma» fino alla fine del comma con le seguenti: «del relativo corso di diploma universitario o di laurea».*

---

**1.2**

MONTICONE, RESCAGLIO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «di altro corso di diploma» fino alla fine del comma con le seguenti: «dello stesso corso di laurea o di diploma universitario, purché abbiano superato almeno un esame entro la data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**1.1**

LOMBARDI SATRIANI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ove i predetti studenti abbiano sostenuto almeno un esame nell'anno accademico 1999-2000, è loro consentita l'iscrizione all'anno seguente del corso di laurea o di diploma seguito, con il riconoscimento dei crediti formativi maturati».*

---

**1.12**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*In subordine all'emendamento 1.11, al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Agli studenti che antecedentemente all'emissione di ordinanza di sospensiva da parte dei TAR fossero iscritti ad altro corso universitario viene consentita l'iscrizione, per l'anno accademico 2000-2001, all'anno di corso al quale risultavano iscritti per l'anno accademico 1999-2000, riconoscendo loro gli esami già sostenuti nei precedenti anni accademici».*

---

**1.20**

FIGURELLI, DONISE

*Al comma 2, dopo le parole: «Agli studenti di cui al comma 1» inserire le seguenti: «che abbiano superato almeno un esame, e a quelli».*

---

**1.3**

NAVA, Roberto NAPOLI, MUNDI

*In subordine all'emendamento 1.4, al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno due esami».*

---

**1.9**

ASCIUTTI, TONIOLLI, MANFREDI

*In subordine all'emendamento 1.8, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno due esami».*

---

**1.17**

MANIERI

*Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno due esami».*

---

**1.5**

NAVA, Roberto NAPOLI, MUNDI

*In subordine agli emendamenti 1.4 e 1.3, al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma*

1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno due esami entro l'ultima sessione d'esami dell'anno accademico 1999-2000».

---

**1.10**

ASCIUTTI, TONIOLLI, MANFREDI

*In subordine agli emendamenti 1.8 e 1.9, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame.»*

---

**1.18**

PAGANO, relatrice

*Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame.»*

---

**1.6**

NAVA, Roberto NAPOLI, MUNDI

*In subordine agli emendamenti 1.4, 1.3 e 1.5, al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1, che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro l'ultima sessione d'esami dell'anno accademico 1999-2000.»*

---

**1.23**

BERGONZI

*In subordine all'emendamento 1.22, al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1, che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro l'ultima sessione d'esami dell'anno accademico 1999-2000.»*

---

**1.24**

BERGONZI

*In subordine agli emendamenti 1.22 e 1.23, al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il giugno 2001».*

---

**1.14**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*In subordine all'emendamento 1.11, al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «I posti messi a concorso dagli atenei per l'anno accademico 2000-2001 riservati a studenti non comunitari residenti all'estero che fossero rimasti non assegnati, vengono assegnati procedendo allo scorrimento delle graduatorie degli studenti appartenenti alla Unione europea».*

---

**1.15**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*In subordine all'emendamento 1.11, dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*«2-bis. Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso universitario agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame.*

*2-ter. Negli atenei in cui non è stato consentito, da parte degli organi collegiali, agli studenti ricorsisti di sostenere esami, viene disposta l'iscrizione al secondo anno del relativo corso universitario a tutti gli studenti di cui al comma 1».*

---

**1.13**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*In subordine agli emendamenti 1.11 e 1.15, dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*«2-bis. Le università consentono altresì l'iscrizione al secondo anno del relativo corso universitario agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame.*

*2-ter. Negli atenei in cui non è stato consentito, da parte degli organi collegiali, agli studenti ricorsisti di sostenere esami, gli studenti di cui al comma 1 vengono tempestivamente ammessi a sostenere esami e vengono*

loro concessi due mesi di tempo per superare un esame ed essere ammessi ai benefici previsti dalla presente legge».

---

**1.16**

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

*Al comma 4, sostituire le parole da: «che per l'anno accademico 2000-2001» fino a: «continuazione del» con le seguenti: «viene garantito per l'anno accademico 2000-2001 il».*

---

**1.19**

PAGANO, relatrice

*Al comma 4, sostituire le parole: «si applicano le disposizioni vigenti in materia di continuazione del» con le seguenti «è consentito il».*

---

**1.27**

BEVILACQUA, MARRI, PACE

*Sopprimere il comma 5.*

---

**1.0.1**

BISCARDI, MASULLO, PAPPALARDO, DONISE, BRUNO GANERI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis. – 1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, è sostituito dal seguente: "Per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), è effettuata una prova unica nazionale, secondo modalità determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I partecipanti alla prova indicano previamente un ordine di preferenza fra tutte le sedi che hanno posti disponibili. La prova può svolgersi anche in forma decentrata presso gli atenei e in esito alla sua effettuazione il Ministero compila una graduatoria unica nazionale. Coloro i quali siano utilmente inseriti nella graduatoria stessa sono iscritti nelle diverse sedi, nei limiti dei posti disponibili in ciascuna di esse, secondo l'ordine della graduatoria e secondo le preferenze da ciascuno indicate"».

---

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2001

**399<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
SCIVOLETTO

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro per le politiche comunitarie Mattioli.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul programma agricolo della Commissione europea in relazione alle prospettive di allargamento, del *Millennium Round* e del partenariato euromediterraneo: seguito dell'audizione del Ministro per le politiche comunitarie**

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta dell'8 novembre scorso sono intervenuti per porre dei quesiti i senatori Bucci, Cusimano e Preda.

Il senatore BEDIN precisa che farà riferimento, oltre che all'ampia relazione svolta dal ministro Mattioli nella seduta del 25 ottobre scorso, anche ai risultati del Consiglio europeo di Nizza, ricordando come in tale sede sia stata confermata l'opzione favorevole all'allargamento dell'Unione in tempi ravvicinati. Richiama quindi l'esigenza di chiarire alcuni punti del programma presentato dalla Svezia, che per la prima volta assume la presidenza dell'Unione. Al riguardo fa rilevare che – per quel che attiene ai rapporti fra l'Unione europea e le linee di politica commerciale – si evidenzia una maggiore attenzione verso gli aspetti della liberalizzazione dei mercati, mentre per quel che riguarda la riforma della PAC la Presidenza svedese preannuncia che proseguirà nella riforma di settori quali l'OCM olio di oliva e carni ovine e caprine, oltre che nel rafforzamento della cooperazione internazionale per la silvicoltura sostenibile. Infine chiede chiarimenti sulle implicazioni della particolare attenzione dedicata dalla Presidenza svedese ai rapporti fra Unione europea e Russia, in particolare con riferimento al sostegno alla società civile e alla bonifica ambientale: chiede quindi quale sia la posizione dell'Italia rispetto alle te-

matiche indicate nel programma della nuova Presidenza, anche alla luce dell'avvicendamento che avverrà tra Svezia e Belgio nel secondo semestre dell'anno.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI richiama le implicazioni, in termini di aumento della concorrenza per i prodotti nazionali, derivanti dalle politiche di allargamento dell'Unione a paesi, quali i paesi PECO, che possono ricorrere a condizioni strutturali di maggiore competitività in termini di costi di produzione; chiede in particolare se l'Unione europea intenda cautelarsi dal pericolo di frodi attraverso l'assunzione di iniziative a difesa delle produzioni nazionali.

Il senatore PIATTI rammenta come nel corso della missione effettuata dalla Commissione in Polonia e nella Federazione Russa sia risultato evidente il diverso stato di avanzamento di questi paesi sul tema della sicurezza alimentare e, più in generale, sul piano dell'adeguamento degli ordinamenti giuridici, rilevando peraltro come le emergenze agricole e sanitarie (come la BSE) possano tradursi in una condizione più favorevole per questi paesi. La vicenda relativa al contenzioso sull'olio d'oliva, come altre vertenze aperte in sede comunitaria (prodotti tipici, traccianti di evidenziazione del latte) devono indurre a maggiore attenzione sulle modalità mediante le quali far valere le ragioni della qualità delle produzioni italiane e comunitarie. In merito alla Agenzia per la sicurezza alimentare, rammentata la candidatura di Parma a sede della stessa ed il dibattito svoltosi durante l'approvazione dell'ultima legge finanziaria, chiede ulteriori chiarimenti sullo stato di avanzamento della proposta italiana. Sul tema delle biotecnologie, ricordato l'atteggiamento prudente finora dimostrato dalla Commissione e sottolineata la necessità di proseguire e potenziare una attività di ricerca pubblica, intesa a garantire la neutralità delle scelte e degli indirizzi di ricerca perseguiti, ritiene non condivisibili tanto le posizioni pregiudiziali, quanto l'utilizzo delle stesse tecnologie al solo scopo di ridurre i costi di produzione, e auspica, invece, l'adozione di biotecnologie sostenibili ed intese a migliorare la qualità delle produzioni.

Il presidente SCIVOLETTO, dichiarato preliminarmente di condividere la relazione del Ministro, ritiene che le problematiche in esame evocino la contrapposizione emersa tra due opposte concezioni di fondo: quella italiana, intesa a tutelare il valore della qualità e della tipicità delle produzioni agricole e alimentari e quella sostenuta in particolare dalle multinazionali agroalimentari, favorevoli alla standardizzazione e all'omologazione delle produzioni per ottenere economie di scala, posizione quest'ultima che, grazie alle pressioni esercitate, incontra ascolto in sede comunitaria (come dimostrano le vicende relative all'olio, alla disciplina del cioccolato e dei traccianti nel latte in polvere, alla mozzarella di bufala); su tali questioni, ritiene che le autorità di Governo debbano assumere una esplicita posizione in favore della prima opzione. La tutela del «sistema» di distretti agroalimentari di qualità italiani rappresenta poi una possibile

scelta strategica ed un obiettivo condivisibile, da riaffermare in sede europea, anche per le trattative WTO. In merito più specificamente ai tre punti oggetto dell'indagine conoscitiva, rilevata la forte volontà registrata in Polonia di aderire al più presto all'Unione, segnala le potenzialità offerte da tali nuovi sbocchi per i prodotti mediterranei. Segnala quindi l'opportunità di proporre la creazione di un fondo europeo di solidarietà in agricoltura, dotato di appositi meccanismi e risorse, per le emergenze agricole di portata europea. Sul tema del partenariato euromediterraneo, giudica la riserva parlamentare un meccanismo utile, che avrebbe consentito di condurre alcuni passati dibattiti sugli accordi commerciali con maggiore ponderazione, accompagnandoli con la previsione di apposite misure compensative. Sul tema del negoziato in sede WTO, dichiara di apprezzare l'impostazione del mandato negoziale conferito alla Commissione europea anche grazie al contributo italiano, chiedendo, nel contempo, quali possibilità ci siano di affiancare alla creazione di un mercato globale la fissazione di regole pure globali, in particolare sui temi della tutela ambientale e della difesa di condizioni di lavoro accettabili.

Nessun altro chiedendo di parlare, il presidente Scivoletto dichiara chiuso il dibattito.

Il ministro MATTIOLI, in sede di replica, premette che il suo ruolo istituzionale gli consente di svolgere una prevalente azione di coordinamento delle amministrazioni, in particolare per la fase ascendente rispetto all'intervento delle istituzioni comunitarie; pertanto le risposte che fornirà sono il frutto di una consultazione intervenuta con le amministrazioni interessate, riservandosi di far pervenire anche chiarimenti scritti in relazione ad alcuni degli ultimi quesiti posti.

Ringrazia quindi tutti i senatori intervenuti nel dibattito per le tematiche sollevate e gli orientamenti espressi, che ritiene utile far confluire nel «teatro comunitario», per un arricchimento del dibattito. Con riferimento in particolare alle questioni generali sollevate dai senatori Bucci e Cusimano per il comparto degli agrumi, si sofferma sulle modalità degli accordi del Ministero degli esteri con la Commissione europea, osservando che tale amministrazione riflette in generale un punto di vista più complessivo, impostato a preoccupazioni politiche di carattere generale che investono anche il sistema produttivo nel suo complesso, e richiama le difficoltà che si incontrano, in ambito europeo, nello stringere una politica di alleanze e anche nella formazione di blocchi di minoranza. Ricorda quindi le difficoltà intervenute in relazione al Trattato con il Marocco e gli analoghi problemi che si pongono per gli accordi con la Tunisia e, ora, con l'Egitto. Rammenta i risultati raggiunti dal vertice di Nizza in ordine al passaggio da un'Europa incentrata su un insieme di mercati ad un sistema federale, anche alla luce della previsione, nel 2004, di una carta costituzionale, che veda potenziato il ruolo dei parlamenti e dei cittadini. Segnala infine, in relazione alle politiche dei fondi strutturali, che è prevista la presentazione, ai primi di febbraio, di una nuova proposta sui fondi (anche alla luce delle implicazioni attinenti alle politiche dell'allargamento), da

parte del commissario competente, che ha programmato una visita anche in Italia, ma richiama anche l'attenzione della Commissione sulle importanti compensazioni ottenute dall'Italia – in relazione ai fondi 2000-2006 – per quel che riguarda la politica dello sviluppo rurale.

Con riferimento alle domande del senatore Bucci, il ministro Mattioli ricorda che per il Paese le importazioni di prodotti ortofrutticoli provenienti dalle nazioni del Sud del Mediterraneo hanno mostrato, nel corso degli ultimi anni, una costante tendenza espansiva, che ha riguardato soprattutto le merci provenienti dalla Turchia, dal Marocco e da Cipro. Pertanto, fermo restando che la globalizzazione dei mercati è ormai un fenomeno quasi compiuto, l'Italia potrà mantenere, se non addirittura accrescere, i propri sbocchi commerciali solo attraverso un'attenta politica della qualità, accompagnata da interventi di *marketing* e campagne promozionali. L'Italia pertanto dovrà puntare su prodotti sani e genuini, presentati in confezioni adeguate, soprattutto in quei mercati maturi del Nord-Europa, dove sono maggiori anche le possibilità di ottenere una più alta remunerazione in cambio della qualità; l'Italia inoltre si è attivata per richiedere l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista nel trattato di associazione del Marocco all'Unione europea.

Con riferimento alle domande del senatore Cusimano, il Ministro, nel convenire sull'esistenza di uno stato di crisi strutturale del settore agrumicolo, sottolinea come il Governo sia intervenuto, tenendo conto della vocazionalità del settore, del contesto competitivo di riferimento e delle possibili evoluzioni del mercato, con un «Piano agrumicolo nazionale» che si pone l'obiettivo di restituire, attraverso una programmazione di medio-lungo periodo, un giusto grado di competitività dell'agrumicoltura italiana, in particolare per il prodotto fresco. Con il Piano agrumicolo nazionale si punta a ricostruire l'immagine dell'agrumicoltura italiana attraverso il miglioramento della qualità dei prodotti, ma anche a favorire un'organizzazione commerciale che sia in grado di far fronte alle reali esigenze della distribuzione moderna (continuità delle forniture, rispetto degli *standard*, logistica). In relazione alle strategie delineate, precisa che il Piano agrumicolo individua, nell'ambito delle misure orizzontali, le seguenti azioni: monitoraggio dei mercati; schedario agrumicolo: zonizzazione delle zone agrumicole; ricerca e sviluppo per innovazioni di prodotto e di processo; azioni per lo sviluppo di campagne di comunicazione e promozione; incentivi alla creazione di consorzi/associazioni di produttori di prodotti di qualità; valorizzazione commerciale delle produzioni tipiche e politiche di qualità.

Ricordato che il Piano contiene una serie di incentivi che costituiscono un regime di aiuto nazionale che, come tale, è notificato all'Unione europea e con questa concertato, sottolinea che l'attuale regime di aiuto per le quantità di agrumi avviate alla trasformazione non assicura certezza di reddito ai produttori e ne indebolisce la posizione nei confronti della parte industriale. Il regime presenta altresì una eccessiva onerosità amministrativa in materia di controllo e la sua compatibilità con le regole multilaterali (WTO) è garantita solo dal mantenimento della clausola di pace.

In tale situazione l'Italia è orientata alla istituzione di un regime di aiuto per ettaro, che avrebbe l'innegabile vantaggio di porre il produttore al centro della normativa comunitaria eliminando ogni nesso con la parte industriale, e che, in quanto non legato alle quantità prodotte, sarebbe veramente compatibile con le regole GATT. Nelle more di tale radicale modifica occorre, a suo avviso, dare immediata risposta alla grave crisi che ha colpito il settore. Per ovviare a tale «iniquo regime» occorre eliminare, come si è fatto per l'olio d'oliva, tale forma di corresponsabilità, che negli ultimi anni ha visto i produttori italiani colpiti da penalità, anche superiori al 43 per cento, causate da eccessi produttivi dei produttori spagnoli. Pertanto le misure urgenti che si impongono, e per le quali si chiede alla Commissione di presentare proposte già nel prossimo mese di giugno, sono la ripartizione in soglie nazionali dei vigenti limiti comunitari e l'introduzione di un regime di estirpazione degli agrumeti finalizzato al riequilibrio dell'offerta sul mercato ed ad una riconversione qualitativa della produzione (anche nel rispetto delle esigenze del consumatore e del principio di qualità che deve sempre ispirare la politica agricola nazionale).

In risposta alle domande del senatore Preda, il Ministro conviene sulle carenze organizzative dell'agricoltura italiana e sulle potenzialità delle MOC (finora limitate all'ortofrutta, all'olio di oliva e al florovivaismo); sottolinea poi che ciò che occorre è anche un adeguato sviluppo dell'interprofessione, di una sorta di tavolo permanente di concertazione, in grado di rappresentare gli interessi di filiera, senza nulla togliere al ruolo e alle funzioni dei singoli soggetti. Relativamente all'internazionalizzazione, sottolinea che è stato realizzato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, il Programma triennale per la promozione commerciale del settore agroalimentare che persegue i seguenti obiettivi: promozione come strumento di politica economica per generare un orientamento alla produzione rivolto all'eccellenza a tutti i livelli gli anelli delle filiere; strategie di comunicazione agroalimentare incentrata sul *made in Italy* (tale comunicazione riguarda solo i prodotti che dichiarano di non utilizzare prodotti OGM); aggregazione dell'offerta di prodotti agroalimentari per rendere più efficiente la loro distribuzione e percorsi formativi per favorire l'internazionalizzazione delle aziende italiane.

Dopo aver precisato che fornirà ulteriori chiarimenti scritti per le questioni poste dal senatore Bedin in materia di olio e carni ovi-caprine e dalla senatrice Mazzuca Poggiolini in materia di frodi alimentari, fa osservare che i rilievi svolti dal senatore Bedin in ordine alla accentuazione dei temi liberisti nel programma della Presidenza svedese suscitano preoccupazioni condivise anche dal Governo, e che già hanno trovato espressione in alcune occasioni di incontro. Quanto ai rapporti con la Russia e con l'Est europeo, si sofferma sui problemi del sostegno alla società civile e in particolare sui temi della bonifica ambientale e della sicurezza nucleare, e auspica che, anche a livello parlamentare, ci sia la massima attenzione verso i rischi posti dalla operatività di alcuni impianti, sui quali fornisce anche chiarimenti di carattere scientifico. Infine ricorda che nei

consueti incontri programmati dalla Commissione europea ci sarà l'occasione per approfondire le tematiche sollevate.

In ordine al tema dell'Autorità alimentare europea, nel convenire sull'opportunità di una sua tempestiva operatività, sottolinea che la sua fisionomia – principalmente caratterizzata dall'attività di ricerca, anche normativa – è condivisa dall'Italia, mentre, per quel che riguarderà il problema della localizzazione, ricorda che il Governo è fortemente impegnato a favore della candidatura italiana, anche nell'ambito del «pacchetto» che riguarderà la localizzazione anche di altre autorità (per esempio per le telecomunicazioni e la sicurezza navale), e dichiara inoltre di convenire sulla opportunità, sottolineata dal senatore Piatti, di garantire pienamente ambiti di autonomia alla ricerca. Quanto poi agli attacchi rivolti al ministro Pecoraro Scanio, in ordine ad un presunto blocco delle attività di ricerca, li ritiene eccessivi in quanto il Ministro competente si è limitato opportunamente a collegare il finanziamento pubblico a criteri ispirati al principio di precauzione; fornisce quindi dei chiarimenti sulla modifica proposta alla direttiva 90/220/CEE del Consiglio sugli OGM ed anche in relazione al regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti alimentari.

Quanto alle questioni sollevate dal presidente Scivoletto, nel convenire sulla esistenza di visioni contrapposte in ordine alle politiche alimentari che impongono scelte nella direzione dianzi indicata, assicura l'impegno a lavorare per la istituzione del richiamato Fondo europeo di solidarietà in agricoltura, la cui opportunità sarà tanto più evidente quando sarà operativa la nuova autorità europea per la sicurezza alimentare. In ordine al problema della riserva parlamentare, informa che è in corso di completamento l'*iter* del disegno di legge governativo per la riforma della cosiddetta «legge La Pergola», e auspica che si sviluppi un atteggiamento *bi-partisan* che ne consenta l'approvazione entro la fine della legislatura, per assicurare un potenziamento del ruolo dei Parlamenti nazionali in tale settore. Assicura infine che fornirà chiarimenti, per iscritto, su alcune delle questioni sollevate.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il ministro Mattioli per l'attiva partecipazione ai lavori dell'indagine in corso, dichiara conclusa l'odierna procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2001

**245<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
BEDIN

*Interviene il Ministro per le politiche comunitarie, Mattioli.*

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante norme di recepimento della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (n. 825)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli alla 10<sup>a</sup> Commissione)

Il relatore BESOSTRI illustra lo schema di decreto legislativo in titolo il quale è volto a completare l'attuazione della direttiva 98/27/CE, già recepita dalla legge n. 281 del 1998, per quanto attiene alla precisazione delle fattispecie in cui gli organismi di tutela dei consumatori abilitati sono legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori. Al riguardo, in conformità con la suddetta direttiva, si chiarisce che tali azioni inibitorie possono essere proposte in relazione ad atti o comportamenti lesivi per i consumatori contemplati nelle direttive concernenti la tutela dei consumatori espressamente indicate nell'apposito allegato. Il provvedimento in esame, opportunamente, prevede poi la possibilità di aggiornare il suddetto allegato con decreto ministeriale, snellendo in questo modo l'adeguamento dell'ordinamento interno all'evoluzione della normativa comunitaria.

L'oratore rileva altresì che lo schema di decreto legislativo legittima ad agire per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori, relativamente alle ipotesi di violazioni intracomunitarie, le associazioni e gli enti di altri paesi membri dell'Unione inseriti nell'apposito elenco redatto dalla Commissione europea. Resta inteso – benché ciò non sia precisato

dal decreto legislativo – che possono promuovere tali azioni solamente le associazioni dei consumatori i cui statuti consentano di agire in tal senso.

Il relatore propone pertanto di esprimere osservazioni favorevoli.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli nei termini proposti.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(4933) Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet**

(Parere all'8ª Commissione: favorevole)

Il presidente relatore BEDIN riferisce sul provvedimento in titolo che affronta il problema della distorsione che si presenta sul mercato dei servizi di accesso ad Internet, per via della penalizzazione subita dagli operatori minori, col fine di favorire quella pluralità di operatori che il processo di crescita e diffusione del servizio richiede.

La distorsione attualmente esistente deriva dal fatto che i grandi gestori di infrastrutture offrono il servizio di accesso ad Internet gratuitamente, in quanto si finanziano con il relativo traffico telefonico, a fronte dei numerosi fornitori di accesso ad Internet, di dimensioni più piccole, che si finanziano con l'abbonamento pagato per il servizio erogato. Per ovviare a tale situazione, Telecom Italia ha stipulato accordi con alcuni dei suddetti Internet *service provider*, volti a risolvere parte del problema ma che hanno trovato molte difficoltà di applicazione. In materia è stato infatti presentato anche un ricorso all'Autorità *antitrust*. L'oratore evidenzia pertanto come si renda necessario un intervento legislativo che impedisca la violazione del principio fondamentale di non discriminazione offrendo pari condizioni a tutti coloro che operano sul mercato affinché non vengano pregiudicati il processo di liberalizzazione e lo sviluppo del settore.

Il disegno di legge consta di un unico articolo che riconosce il diritto degli Internet *service provider* di usufruire di condizioni economiche simili a quelle riconosciute agli organismi di telecomunicazione titolari di licenza individuale. Ciò avviene attraverso la stipula di accordi di interconnessione con l'organismo notificato quale avente significativo potere di mercato, vale a dire Telecom Italia, avvalendosi delle più favorevoli forme tariffarie, indipendentemente dall'evoluzione del mercato, con effetti retroattivi al 1° settembre 1999. A tale proposito il Presidente relatore precisa come Telecom Italia abbia stipulato in tale epoca accordi con taluni Internet *service provider* che prevedono la retrocessione di parte dei ricavi derivanti dal traffico telefonico registrato sulla propria rete.

Soffermandosi sui profili comunitari l'oratore rileva come l'obiettivo di superare le condizioni di posizione dominante godute finora dal gruppo Telecom Italia nei confronti dei fornitori di accesso ad Internet minori sia coerente con le indicazioni dell'Unione europea e, in particolare, con le direttive 90/387/CEE e 97/33/CE, in materia di interconnessione nel set-

tore delle telecomunicazioni, recepite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997. Nel settore è intervenuta anche una raccomandazione della Commissione europea, del 25 maggio 2000, relativa all'accesso disaggregato all'anello locale. Lo scorso 12 luglio la Commissione ha inoltre presentato un pacchetto di proposte legislative volte a rafforzare la competitività dei mercati delle comunicazioni elettroniche nell'Unione, tenendo conto del processo di convergenza tra telecomunicazioni, radio-diffusione e tecnologie dell'informazione. Il piano d'azione globale «e-Europe 2002», approvato dal Consiglio europeo di Feira, evidenzia come l'obiettivo di fondo sia quello di favorire l'accesso a Internet ad alta velocità, contenendone i costi, e favorirne la diffusione in tutti gli Stati membri attraverso l'introduzione di meccanismi che consentano la separazione del traffico di telefonia vocale da quello per l'accesso a Internet, che dovrebbe risultare così incentivato.

Rilevando quindi la coerenza del disegno di legge in titolo con la normativa e gli orientamenti dell'Unione europea l'oratore propone di esprimere parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce mandato al Presidente relatore a redigere un parere nei termini esposti.

**(4681) COLLINO e BUCCIERO. – Disposizioni per la tutela di nomi e di marchi nella rete INTERNET**

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente relatore BEDIN illustra il provvedimento in titolo ricordando che lo scorso 26 ottobre la Giunta si è espressa sul disegno di legge n. 4594, di iniziativa governativa, recante analoghe disposizioni, con un parere condizionato all'introduzione di emendamenti volti tra l'altro a sopprimere i riferimenti alla disciplina sulla registrazione di siti nell'ambito di domini di competenza non italiana. Al riguardo l'oratore evidenzia come la stessa Commissione europea sia giunta a considerazioni simili presentando un parere motivato contro il suddetto disegno di legge.

Il testo in esame, di iniziativa dei senatori Collino e Bucciero, non presenta i suddetti problemi in quanto si limita a disciplinare i domini con suffisso «.it», di stretta competenza delle autorità nazionali. Lo scopo del provvedimento è quello di impedire un uso non corretto di nomi di persone o di imprese, di contrastare il commercio illecito di nomi di siti Internet e di assicurare la chiarezza nei confronti dei navigatori.

Non ravvisando quindi specifici profili di contrasto con la normativa comunitaria il Presidente relatore propone di esprimere parere favorevole osservando tuttavia che all'estero si va affermando una tendenza difforme da quella cui è improntato il disegno di legge n. 4681. Esso prevede infatti che la cosiddetta autorità di *naming* passi dal CNR al Ministero delle comunicazioni, laddove negli Stati Uniti e in Europa si va affermando l'orientamento di affidare la gestione dei domini Internet ad organismi non

governativi. Al riguardo, tenendo conto che l'Unione europea si accinge a disciplinare in maniera più compiuta il settore, sarebbe opportuno invitare il Governo e la Commissione di merito a tener conto dell'evoluzione del settore a livello comunitario e globale.

L'oratore propone pertanto di esprimere parere favorevole con le suddette osservazioni.

Il senatore GASPERINI chiede chiarimenti sui rilievi esposti dal Presidente relatore.

Il presidente BEDIN precisa che i più rilevanti profili di contrasto con la normativa comunitaria attengono al disegno di legge n. 4594, su cui la Giunta si è già espressa lo scorso ottobre, che la Commissione di merito si accinge ad esaminare congiuntamente con il disegno di legge n. 4681, all'ordine del giorno della seduta odierna della Giunta.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al Presidente relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni esposte.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

##### **Schema di Intesa tra il Governo italiano e la Commissione delle Comunità europee per l'istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea (n. 824)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, e rinvio)

Il presidente BEDIN, relatore sullo schema di intesa in titolo, rileva preliminarmente le perduranti difficoltà nell'acquisizione da parte delle amministrazioni competenti della documentazione richiesta dalla Giunta, attraverso il Dipartimento per le politiche comunitarie, sui progetti di atti comunitari deferiti.

Illustrando il provvedimento in esame l'oratore rileva come la legge n. 178 del 2000 autorizzi il Governo a stipulare una convenzione con la Commissione europea al fine di costituire il Centro nazionale di documentazione e informazione europea nella forma giuridica di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), figura disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2137/85.

Le finalità dell'istituendo Centro sono indicate dal comma 3 dell'articolo 1 della suddetta legge n. 178 con riferimento alla realizzazione, anche attraverso le possibilità offerte dalle nuove tecnologie, di programmi di diffusione dell'informazione e documentazione, alla formazione del personale addetto a compiti di diffusione e gestione della documentazione comunitaria e al coordinamento delle attività di informazione esistenti. Il comma 5 dello stesso articolo prevede che le Commissioni parlamentari competenti per gli affari comunitari esprimano il parere sullo schema di

intesa con la Commissione europea e sulle sue successive modificazioni, sull'ingresso di persone fisiche o giuridiche in qualità di soci ordinari e sulla designazione dei componenti degli organi direttivi del Centro da parte del Governo. Il Ministro per le politiche comunitarie è inoltre chiamato a presentare annualmente alle suddette Commissioni una relazione sul programma, sul bilancio e sull'attività svolta dal Centro.

Il Presidente relatore, rilevando come la suddetta iniziativa, che vede due precedenti in analoghi Centri di informazione istituiti a Parigi e a Lisbona, si inserisca nell'evoluzione della politica di informazione comunitaria che premia la collaborazione tra istituzioni dell'Unione e Stati membri, descrive quindi l'intesa, su cui la Commissione europea ha espresso il suo assenso lo scorso 29 novembre. In conformità con la citata legge n. 178 del 2000 essa prevede la possibilità di adesione, in qualità di soci ordinari, di persone fisiche e giuridiche, private o enti pubblici, stabilisce il quadro delle fonti di finanziamento e definisce le forme di indizzo e vigilanza.

Considerando che la Giunta non sarà chiamata ad esprimere il parere sul contratto che darà luogo all'istituzione del GEIE l'oratore evidenzia come l'esame dello schema d'intesa offra alla Giunta anche l'occasione per esprimere delle considerazioni sugli orientamenti cui ispirare l'atto costitutivo. Al riguardo il Presidente relatore segnala l'opportunità di invitare il Parlamento europeo a far parte del Centro quale socio ordinario completando in questo modo la presenza delle istituzioni comunitarie – essendovi già rappresentati la Commissione europea e, attraverso il Governo italiano, il Consiglio – ed in conformità con l'accordo quadro tra Parlamento europeo e Commissione europea del 5 luglio 2000, volto a consolidare la cooperazione tra tali organismi nel settore dell'informazione e della comunicazione. L'opportunità di tale collaborazione appare rafforzata dalla documentazione trasmessa dal Ministro per le politiche comunitarie, da cui si evince che la sede del Centro verrà collocata nell'edificio che attualmente ospita gli uffici di Roma del Parlamento europeo e della Commissione.

Rilevando che lo schema di intesa precisa altresì che la Repubblica italiana sarà rappresentata nel Centro dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per le politiche comunitarie, dal Capo del dipartimento per le politiche comunitarie e dal Direttore generale per l'integrazione europea del Ministero degli esteri, o dai loro delegati, l'oratore chiede al ministro Mattioli se sia prevista l'espressione del parere parlamentare anche in merito alla designazione dei componenti degli organi direttivi del Centro.

Soffermandosi sui profili finanziari il Presidente relatore rileva che al limite di spesa previsto dalla legge n. 178 – di 1,5 miliardi, cui si aggiungono altrettante risorse rese disponibili dalla Commissione europea – si somma lo stanziamento di 500 milioni per attività di informazione e documentazione europea previsto dall'articolo 26 della legge comunitaria 2000, in corso di pubblicazione. Lo schema di intesa prevede inoltre che il Centro risponderà allo scopo di assicurare una funzione di informazione, documentazione e servizio inerente ai temi legati all'Unione nonché

all'esigenza della Commissione europea di esercitare una funzione di raccordo nazionale dei soggetti che compongono le reti comunitarie di informazione che operano sul territorio italiano. Il paragrafo 5 precisa poi che la Repubblica italiana si obbliga a liberare la Comunità europea dagli oneri superiori ai limiti di spesa concordati.

In relazione agli obiettivi del Centro l'oratore raccomanda quindi che la sede di Roma sia considerata come un punto di partenza nella prospettiva del coinvolgimento dell'insieme del territorio nazionale. Egli raccomanda altresì che il Centro includa nelle sue finalità la preparazione dei cittadini alla crescente integrazione europea, tenendo conto delle dimensioni attuali dell'Unione, del suo prossimo ampliamento ai paesi candidati e dei rapporti di partenariato con i Paesi mediterranei. L'informazione su tali aspetti e sul programma MEDA, in particolare, potrebbe offrire al Centro l'occasione per attingere a risorse aggiuntive e caratterizzarsi, fra gli analoghi centri istituiti negli Stati membri, come quello proiettato anche sulle politiche dell'Unione per il Mediterraneo. Il ruolo di riferimento e di coordinamento del Centro risulterà maggiormente apprezzabile se esso riuscirà a promuovere la collaborazione e il coordinamento con i soggetti che partecipano alle suddette reti comunitarie, nel rispetto della loro autonomia, e con gli altri soggetti, anche non governativi, che attualmente svolgono analoghe funzioni di informazione.

Rilevando che la documentazione trasmessa dal ministro Mattioli illustra in termini analitici la missione, gli obiettivi, i programmi di azione e gli aspetti organizzativi e gestionali dell'istituendo Centro, l'oratore osserva che viene ipotizzata anche la realizzazione di sportelli decentrati senza tuttavia precisare se ci si intenda avvalere di strutture *ad hoc*, che non sembrerebbero compatibili con le scarse risorse disponibili, ovvero collegare a strutture pubbliche esistenti come le scuole, di cui viene peraltro sottolineata l'importanza quali utenti dei servizi offerti dal Centro, e le biblioteche locali.

Prendendo positivamente atto che il Governo intende fare in modo che il Centro si avvalga delle più avanzate tecnologie di comunicazione – incluso Internet e *call center* – il Presidente relatore ne sottolinea le potenzialità ai fini della formazione degli operatori addetti all'informazione e alla documentazione su questioni europee ed auspica infine che esso possa adoperarsi, nel rispetto dell'autonomia dei vari soggetti interessati, per rendere più omogenea la presenza sul territorio di centri di riferimento o di sportelli per l'informazione e la documentazione.

Il ministro MATTIOLI sottolinea in primo luogo il proprio impegno nell'ambito del Consiglio dei Ministri affinché le Amministrazioni interessate vengano sollecitate a predisporre la documentazione necessaria per conferire adeguata efficacia al coinvolgimento del Parlamento nella fase ascendente del diritto comunitario.

L'oratore afferma inoltre l'intenzione del Governo, dopo aver consultato la Commissione europea, di coinvolgere immediatamente nel Centro, come socio ordinario, il Parlamento europeo. In merito alla sede del Cen-

tro il Ministro precisa che è stata accolta l'offerta dei locali dell'edificio in cui si trovano anche gli uffici di Roma della Commissione e del Parlamento europeo, in quanto immediatamente disponibili, ma che, considerando le limitate risorse finanziarie in bilancio, a fronte degli elevati costi di locazione dei suddetti ambienti, ci si intende avvalere dell'offerta del Comune di Roma, non appena sarà possibile, concernente l'utilizzo di locali a titolo gratuito.

Sottolineando come il Centro dovrebbe consentire di superare l'esigenza di rivolgersi a presunti esperti e portaborse per acquisire informazioni sulle questioni europee, l'oratore afferma la disponibilità del Governo a sottoporre all'esame delle Commissioni parlamentari, per il parere, anche la designazione dell'amministratore delegato dell'istituendo GEIE. Tale parere sarà richiesto interpretando in modo estensivo la legge n. 178 del 2000 in quanto, a rigore, essa prevede la consultazione del Parlamento solamente sulla designazione degli organi direttivi, costituiti unicamente dall'Assemblea generale del Centro – che s'intende effettuata con il parere sull'atto in esame, il quale include l'indicazione dei rappresentanti del Governo nella suddetta Assemblea – ma non sull'organo di gestione, costituito appunto dall'amministratore delegato.

Il Ministro conviene altresì sulle indicazioni del Presidente relatore – che si dichiara disponibile a recepire – in merito agli obiettivi del Centro, la cui sede di Roma dovrà costituire il punto di partenza per estendere progressivamente le sue attività sul territorio. Al riguardo numerose città si sono già offerte per ospitare eventuali articolazioni del Centro, il quale dovrà anche svolgere una funzione di impulso per promuovere conferenze, seminari e sedi di dibattito su affari europei. Si dovrà tuttavia tener conto che le ridotte risorse iniziali, che ammontano a circa 3 miliardi, non potranno che rendere graduale l'estensione della presenza del Centro sul territorio, che si potrà articolare anche in relazione al coinvolgimento di nuovi interlocutori. Il Centro servirà comunque ad avvicinare l'Europa ai cittadini tenendo conto, come suggerito, dall'esigenza di potenziare l'informazione sul processo di ampliamento e sul partenariato euromediterraneo e delle opportunità offerte dallo sviluppo del coordinamento e della cooperazione con gli enti esistenti. Al riguardo ci si avvarrà degli strumenti d'informazione offerti dalla rete Internet – di cui il sito del Ministero delle politiche comunitarie offre già un valido esempio – mentre sono già in corso di definizione delle forme di collaborazione con le amministrazioni centrali, con le regioni e con gli altri enti.

Il senatore BETTAMIO rileva come i cittadini e gli operatori si rivolgano ad esperti per avere risposte su questioni e pratiche amministrative attinenti alle istituzioni comunitarie – quali richieste di finanziamenti, di borse di studio e *stages* – rispetto alle quali gli uffici periferici della Commissione europea non risultano strutture adeguate. Considerando, ad esempio, che l'istituzione del citato Centro di Lisbona non si è rivelato altro che un doppione del locale Ufficio di rappresentanza della Commissione europea, egli esprime le proprie perplessità sull'utilità di aggiungere un

terzo ufficio alle attuali rappresentanze della Commissione europea di Roma e Milano.

Tenendo conto, tuttavia, che la decisione di fondo è stata già presa, l'oratore sollecita un rinvio dell'esame del provvedimento in titolo al fine di valutare quanto meno con la giusta attenzione le indicazioni più utili per conferire all'istituenda struttura la maggiore efficacia possibile.

Il presidente BEDIN precisa che la Giunta è chiamata ad esprimere il suo parere entro il 29 gennaio e ricorda che una decisione di principio è stata già assunta dal Parlamento con l'approvazione della legge n. 178 del 2000.

Il senatore MUNGARI esprime forti perplessità per la scelta della forma del GEIE che, trattandosi di una figura giuridica nata per disciplinare i raggruppamenti fra imprese, non appare la più adeguata per un ente che invece non sembra destinato a svolgere attività con fini di lucro. L'assoggettamento del futuro Centro al regime delle imprese lo espone peraltro ai rischi propri di tali soggetti, quali il fallimento e la liquidazione, aspetto che potrebbe indurre a valutare la possibilità di un ripensamento circa tale soluzione.

L'oratore domanda inoltre chiarimenti sull'articolazione degli organi del Centro, in quanto dai documenti disponibili si evince solamente la presenza di una Assemblea generale, e sottolinea l'esigenza di una più efficace azione di informazione sulle attività dell'Unione europea, soprattutto nelle regioni maggiormente periferiche.

Il senatore MAGNALBÒ condivide le considerazioni del senatore Mungari, compresa l'esigenza di una più diffusa informazione nelle realtà periferiche. A tale proposito l'oratore, ricordando di essersi attivato per l'istituzione di analoghi centri di documentazione in sede locale, chiede chiarimenti sulle possibili forme di collaborazione fra l'istituendo Centro ed altri soggetti quali associazioni di categoria, istituti di credito e fondazioni bancarie.

Il senatore BIASCO osserva che i riferimenti del Ministro alle forme di collaborazione con le regioni appaiono marginali laddove queste potrebbero invece arrecare un apporto significativo, purché coinvolte tempestivamente, anche alla luce delle risorse limitate di cui dispone l'istituendo Centro.

Il ministro MATTIOLI condivide le precisazioni del presidente Bedin ed evidenzia come il Governo non possa che applicare una legge approvata dal Parlamento, il quale ha altresì assunto la decisione di ricorrere alla forma del GEIE, fortemente sostenuta, a suo tempo, dalla XIV Commissione della Camera. Il Governo peraltro è ben consapevole delle implicazioni derivanti dal ricorso ad una figura che è assoggettata al regime delle imprese ma in questa fase pare difficile rivedere la legge istitutiva

ovvero lo schema di intesa con la Commissione, che è stato concordato dopo una complessa trattativa.

Precisando che gli organi del Centro sono costituiti, oltre che dall'Assemblea generale, dal Comitato di sorveglianza e dall'Amministratore unico, l'oratore sottolinea l'importanza del ruolo di quest'ultimo che, benché non sia chiamato a gestire enormi interessi, dovrà costituire un elemento fondamentale per la vita del Centro, anche perché spetterà a lui formulare delle proposte all'Assemblea sulla struttura operativa, sulle forme di reclutamento e su altre scelte di grande responsabilità. Per tale motivo il Governo intende sottoporre al Parlamento anche la nomina di tale figura benché tale designazione non rientri formalmente fra quelle indicate dalla legge. Proprio il diretto rapporto con il Parlamento dovrebbe infatti costituire un punto di forza del Centro, venendolo a caratterizzare rispetto ad analoghe iniziative assunte in altri Stati membri, anche perché gli stessi parlamentari potranno così rappresentare direttamente le esigenze più sentite nelle rispettive realtà territoriali. Lo sviluppo delle interazioni con gli enti locali e regionali nonché con soggetti privati come le imprese costituisce infatti un obiettivo prioritario, che potrà essere perseguito anche avvalendosi dell'opportunità di coinvolgere tali soggetti quali soci ordinari.

In merito ai rapporti con le regioni il Ministro precisa infine come sulla questione dell'istituzione del Centro siano stati già avviati i contatti con il presidente del Piemonte Ghigo nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni.

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta conviene di rinviare il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2001

*Presidenza del Vicepresidente*  
Massimo BALDINI

*Intervengono il dottor Enrico Montangero, Presidente dell'ASSAP, l'avvocato Marco Rossignoli, Presidente del coordinamento dell'AER-ANTI-CORALLO e Presidente dell'AER, il dottor Fabrizio Berrini, Segretario generale dell'AER, l'avvocato Eugenio Porta, Presidente dell'ANTI.*

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

**Seguito dell'esame del Piano per la Nuova Rai Tre, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 249 del 1997 (rel. Falomi) – Audizione di rappresentanti dell'ASSAP**  
(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

La Commissione inizia l'audizione in titolo.

Il dottor Enrico MONTANGERO, *Presidente dell'ASSAP*, svolge una relazione introduttiva. Interviene quindi, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il senatore Antonio FALOMI, *relatore*. Replica, con più interventi, il dottor Enrico MONTANGERO, *Presidente dell'ASSAP*.

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

#### **Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori**

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, comunica il calendario dei lavori della Commissione per il periodo sino a giovedì 1° febbraio 2001, convenuto nelle riunioni di ieri e di oggi dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nella seduta di martedì 23 gennaio prossimo, oltre alla già prevista audizione di rappresentanti degli enti locali, relativa al parere sul Piano per la Nuova Rai Tre, avrà luogo il seguito dell'esame del nuovo regolamento per l'Accesso, con possibilità di prosecuzione nelle giornate successive. Nella seduta di mercoledì 24 gennaio successivo avrà luogo l'audizione del Direttore generale della RAI e del Direttore della Rete Due; nella giornata di martedì 30 gennaio 2001 avrà luogo l'esame e la votazione finale del parere sul Piano per la Nuova Rai Tre.

Il senatore Antonio FALOMI (DS), intervenendo sulle comunicazioni del Presidente relative al calendario dei lavori, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del regolamento della Camera, ribadisce le riserve già espresse nella sede dell'Ufficio di presidenza circa l'audizione di mercoledì 24 gennaio 2001, nella quale saranno trattati temi relativi alla trasmissione satirica «L'ottavo nano», e preannuncia che il gruppo da lui rappresentato non prenderà parte a tale audizione.

#### **Seguito dell'esame del Piano per la Nuova Rai Tre, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 249 del 1997 (rel. Falomi) – Seguito dell'audizione di rappresentanti di associazioni di emittenti private locali**

(Seguito dell'audizione e conclusione)

La Commissione prosegue, ascoltando rappresentanti del Coordinamento AER-ANTI-CORALLO, l'audizione in titolo, iniziata nella seduta di martedì 18 gennaio 2001 con l'audizione di rappresentanti della FRT e del CONNA.

L'avvocato Marco ROSSIGNOLI, *Coordinatore dell'AER-ANTI-CORALLO e Presidente dell'AER*, svolge una relazione; intervengono altresì l'avvocato Eugenio PORTA, *Presidente dell'ANTI*, e il dottor Fabrizio BERRINI, *Segretario generale dell'AER*. Interviene quindi, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, il senatore Antonio FALOMI, *relatore*. Replica l'avvocato Marco ROSSIGNOLI, *Coordinatore dell'AER-ANTI-CORALLO e Presidente dell'AER*.

Il senatore Massimo BALDINI, *Presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo, e ricorda che la Commissione è nuovamente convocata per martedì 23 gennaio 2001, alle 13,30.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,20 alle ore 13,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni  
criminali similiari**

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2001

**TERZO COMITATO DI LAVORO SULL'USURA,  
IL RAKET E IL RICICLAGGIO**

Il Comitato si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2001

**129ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Michele DE LUCA

*Intervengono il professor Massimo Paci, Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il dottor Fabio Trizzino, direttore generale ed il dottor Francesco Vari, dirigente della gestione del patrimonio dell'Inps e l'ingegner Maurizio Bufalini, Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI)*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il Presidente propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa. La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

**Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e del Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI) sullo stato della procedura di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza**

Il PRESIDENTE avverte che, come già premesso all'audizione dei vertici dell'INAIL, svoltasi nella seduta di ieri, la Commissione intende verificare l'effettivo introito realizzato dagli enti pubblici di previdenza con l'operazione di dismissioni immobiliari. Ricorda che, nel corso dell'ultima tornata di audizioni sull'argomento, sono state complessivamente

formulate stime di cassa attorno ai 3000 miliardi, in coerenza con quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2000. In particolare, dall'INPS si è prospettata un'entrata di qualche decina di miliardi e dall'INPDAI di 150 miliardi.

Successivamente la Commissione, con nota del 20 dicembre 2000, ha sollecitato agli enti pubblici di previdenza informazioni sui ritardi, da più parti lamentati, della procedura di vendita delle unità immobiliari a uso residenziale, originariamente ricomprese nel programma straordinario di dismissioni e poi inserite nel programma ordinario a seguito del decreto interministeriale adottato il 27 settembre 2000 dal Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro. Alla richiesta della Commissione hanno risposto il professor Paci e l'ingegner Bufalini indicando talune difficoltà, dovute a incertezze interpretative delle norme, nonché ritardi di carattere operativo, in particolare nei rapporti con l'Osservatorio e con l'*advisor*.

L'odierna audizione deve dunque servire a fare il punto della situazione con un opportuno raffronto tra le previsioni e le entrate effettivamente realizzate e con una indicazione delle concrete prospettive di attuazione del programma di alienazione immobiliare secondo la procedura e i tempi stabiliti dal ricordato decreto interministeriale del 27 settembre 2000.

Il professor PACI, rammentato che, per effetto del decreto interministeriale, sono state restituite all'INPS circa 285 unità immobiliari a uso residenziale, per un valore di 229 miliardi, fa presente che nella riunione tenutasi il 16 gennaio scorso al Ministero del lavoro, si è concordato che l'Osservatorio lasci ai singoli enti il compito di procedere autonomamente alle vendite, anche per lotti, una volta completate le relative informazioni elaborate dall'Osservatorio.

Quanto al programma ordinario, si sono risolti i problemi riferibili al rapporto con le società di assistenza e consulenza e con le banche, per quanto attiene all'erogazione dei mutui, mentre è ancora da definire una più efficiente relazione con il notariato, essendo per altro già stata approvata la bozza di convenzione. Si sono registrati, prosegue il professor Paci, indubbi ritardi rispetto ai tempi previsti, anche dovuti al ricorso promosso al TAR del Lazio avverso l'aggiudicazione del contratto alla società di assistenza e consulenza nonché all'orientamento del CIV, originariamente più favorevole al processo di vendita senza l'intervento dell'*advisor*. Entro il febbraio 2001 saranno perfezionati i primi duecento contratti per un valore di 30 miliardi e per la fine dell'anno è previsto il completamento dell'operazione di dismissioni che riguarda il 40 per cento del patrimonio complessivo, per un valore di 350 miliardi.

L'INPS provvederà altresì alla vendita del cosiddetto patrimonio residuo (immobili a uso non abitativo e terreni). È infine prevedibile che entro il 2002 possa essere dismesso l'intero patrimonio immobiliare dell'Istituto.

Il presidente DE LUCA chiede di conoscere lo stato dei rapporti con l'*advisor* previsto dal piano straordinario, alla luce di quanto dispone il decreto interministeriale del 27 settembre 2000, in particolare se sia stata consegnata all'Inps la documentazione e se l'Istituto abbia pagato il relativo onere.

Dopo che il dottor TRIZZINO ha ricordato che nella riunione del 16 gennaio si è concordato che l'Osservatorio completi la fase istruttoria, relativa alla valutazione degli immobili, al fine di evitare che sia l'ente a dover procedere, assistito dall'*advisor*, alle stime, il dottor VARI chiarisce che è l'Osservatorio e non già il singolo ente ad avere un rapporto diretto con l'*advisor*. Concluso il lavoro istruttorio da parte dell'Osservatorio, si procederà a verificare, per ciascun ente, la documentazione in possesso dell'*advisor* e si provvederà conseguentemente al relativo pagamento.

Sottolineata dal presidente DE LUCA l'esigenza della Commissione di verificare se siano state vischiosità di natura burocratica a determinare rallentamenti nelle dismissioni immobiliari e a provocare dunque delusione tra coloro che attendono da tempo di poter accedere alla proprietà degli immobili, interviene l'ingegner BUFALINI.

Ripercorse le diverse fasi della procedura prevista dal programma ordinario di dismissioni che, al 30 dicembre 2000, ha registrato la conclusione delle proposte di acquisto - circa 5.400 - rivolte all'inquilinato, ricorda che l'Inpdai ha già provveduto a sottoscrivere la convenzione per i mutui agevolati con gli Istituti bancari, individuati a seguito di gara pubblica europea, e a stipulare la convenzione con il Consiglio nazionale del notariato. L'ingegner Bufalini precisa inoltre che sono state vendute, a oggi, dall'Inpdai, 300 unità immobiliari per un importo complessivo di 36 miliardi a fronte di un valore in bilancio di 44 miliardi. Entro il 15 febbraio 2001 saranno venduti immobili per altri 50 miliardi a valore di mercato. Dopo aver rilevato che i ritardi nell'attuazione del programma sono riconducibili alla lentezza nell'emanazione delle normative, alle difficoltà di concessione dei mutui e al contenzioso sugli affitti, indica le previsioni di entrata per il primo e il secondo semestre del 2001 che dovrebbero ammontare, complessivamente, a 1.400 miliardi. Si tratta di previsioni condizionate da taluni fattori, ad esempio il permanere della disponibilità all'acquisto da parte degli inquilini, la tempestiva erogazione dei mutui e il superamento delle problematiche sindacali.

L'ingegner Bufalini segnala quindi che l'alienazione del patrimonio immobiliare comporterà una minusvalenza, pari a circa 400 miliardi, che inciderà negativamente sul bilancio dell'Inpdai, determinando un disavanzo, tanto più sensibile dopo l'innalzamento della soglia per la definizione di immobile di pregio, non compensabile con l'Irpef per la natura giuridica dell'Istituto, ente pubblico non economico. Fatto presente che l'interesse sui depositi è, per l'Inpdai, pari al 3,5 per cento e che sono a carico dell'Istituto taluni oneri derivanti dall'erogazione dei mutui a

tasso agevolato, l'ingegner Bufalini avverte che si è provveduto a bloccare le cessioni in locazione al fine di non ridurre ulteriormente il valore ricavabile dalla vendita degli immobili. Dichiarato quindi che l'Istituto non è in grado di assorbire il portierato – 361 addetti in 16 città – ricorda che, per effetto del decreto interministeriale del 27 settembre 2000, l'Inpdai dovrà provvedere alla vendita di 21 immobili residenziali, mentre per 57 immobili a uso commerciale si procederà con aste a base – sottolinea – eccessivamente ridotta. In carenza della documentazione dell'*advisor*, l'Inpdai non è in grado – conclude l'ingegner Bufalini – di rispettare la scadenza del 1° marzo indicata dal decreto.

Il deputato ARACU sollecita una valutazione sulla convenienza della operazione di dismissioni immobiliari, tenuto conto che anche gli enti previdenziali, nell'operare, almeno entro certi limiti, come aziende, hanno condotto una politica, anche nel settore immobiliare, con l'obiettivo di conseguire il massimo profitto.

L'ingegner BUFALINI fa presente che l'Inpdai è stato sottoposto a una serie di vincoli, relativi, ad esempio, alla destinazione degli immobili a talune categorie e ai canoni di locazione, che hanno determinato la pratica impossibilità di attuare una politica di tipo aziendale e hanno causato una redditività negativa del patrimonio immobiliare: è in tale contesto che è stata valutata con favore l'operazione di alienazione.

Il professor PACI, rilevato che il tema proposto dal deputato Aracu è questione storico-politica, riconducibile alle scelte che per molti decenni si sono operate nel settore della casa, privilegiando lo strumento degli enti previdenziali al fine di attuare scelte di politica sociale tali da favorire l'accesso alla proprietà da parte dei ceti meno abbienti, nota che lo scarso rendimento del patrimonio immobiliare ha indotto l'Inps ad accogliere con favore l'operazione di dismissione.

Dopo che il dottor TRIZZINO ha rammentato che l'Inps, intervenuta la trasformazione in gestione a ripartizione, non ha più la possibilità di acquistare immobili a scopo di reddito dalla fine degli anni Cinquanta, e che le disponibilità ricavate dalle vendite sono depositate in un conto infruttifero di Tesoreria, il presidente DE LUCA sottolinea come la Commissione abbia da tempo riscontrato lo scarso rendimento del patrimonio immobiliare degli enti e abbia conseguentemente valutato con favore la scelta delle dismissioni, anche per restituire gli enti alle funzioni istituzionali. Si pone – osserva il Presidente – il problema dell'utilizzazione dei proventi ricavati dalle vendite che dovrebbero essere lasciati alla disponibilità degli enti, così da contribuire a finanziarne le attività istituzionali.

Ringraziati gli odierni interlocutori della Commissione, il Presidente dichiara conclusa l'audizione e dispone che i documenti consegnati dal professor Paci e dall'ingegner Bufalini siano pubblicati in allegato al Resoconto (*Allegato 1 e Allegato 2*).

Il Presidente rinvia il secondo punto all'ordine del giorno alla prossima seduta.

*CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì, 24 gennaio 2001, alle ore 14, con all'ordine del giorno il seguito dell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale e giovedì, 25 gennaio 2001, alle ore 14, con il seguente ordine del giorno: I. Audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) sullo stato della procedura di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza; II. Seguito dell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

ALLEGATO N. 1







ALLEGATO N. 2











**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

GIOVEDÌ 18 GENNAIO 2001

*Presidenza del Presidente*  
Massimo SCALIA

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

**Audizione di Willer Bordon, ministro dell'ambiente.**

Massimo SCALIA, *presidente*, fa presente che, alle ore 13, il ministro Bordon gli ha comunicato di non poter intervenire all'odierna seduta per sopraggiunti impegni di Governo, non conosciuti in precedenza; il ministro ha dato la sua disponibilità a svolgere l'audizione giovedì prossimo, 25 gennaio, alle ore 13,30.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì prossimo, 24 gennaio 2001, alle ore 13,30, per ascoltare il direttore generale dell'ENEA.

*La seduta termina alle ore 13,40.*